

Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza

Università di Urbino Carlo Bo

Note e Commenti

LA CITTADINANZA EUROPEA ALLA PROVA DEL GENERE: UNA LETTURA FEMMINISTA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Linda Brancaleone

Università "Magna Græcia" di Catanzaro

Abstract:

[This paper offers a critical reinterpretation of European citizenship through a feminist perspective and an in-depth analysis of the case-law of the Court of Justice of the European Union] By examining key cases (Levin, Saint Prix, Martínez Sala and Dano), it highlights how European citizenship, while presenting itself as universal and post-national, remains embedded in an economic and productivist model that reproduces gender inequalities. EU case-law, often framed as gender-neutral, in fact reveals an androcentric paradigm that fully grants rights and freedoms only to those engaged in paid labour, thereby excluding unpaid care work and non-market activities traditionally performed by women. The article advocates for the development of a feminist European citizenship, aimed at overcoming the limits of market citizenship and at recognizing care work as a core political and legal component of belonging in the European space.

Key Words:

Legal Feminism – Gender Equality – European Citizenship – European Court Of Justice – Care Work

Vol. 13 (2025)





La cittadinanza europea alla prova del genere: una lettura femminista della giurisprudenza della corte di giustizia

Linda Brancaleone*

SOMMARIO: 1. Introduzione. La natura controversa della cittadinanza; 2. Spunti di riflessione in tema di cittadinanza di genere; 3. Cittadinanza europea e questioni di genere; 3.1. Alcune sentenze europee: la correlazione tra sesso, genere e diritti legati alla cittadinanza europea; 4. Conclusione. Per un approccio femminista alla cittadinanza.

*«Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene»
Rosa Luxemburg*

1. Introduzione. La natura controversa della cittadinanza

La cittadinanza è un “concetto” che è stato riempito, nel corso degli anni se non dei secoli, di varie “concezioni”¹.

Partendo da una cittadinanza fortemente elitaria quale era quella concessa nell’antica

* Dottoranda di ricerca in “Ordine giuridico ed economico europeo”, curriculum “Teoria e storia del diritto: socialità e sfera pubblica sovranazionale”, XXXIX ciclo, settore disciplinare GIUR-17 – Filosofia del diritto, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro, linda.brancaleone@studenti.unicz.it, Dipartimento di Eccellenza 2023-2027. Il contributo riproduce, con l’integrazione di note e di aggiunte testuali, la relazione intitolata *Esiste una “cittadinanza europea femminista”? Spunti critici per un concetto in divenire*, presentata nel panel “Metodologie femministe” del workshop *Approcci femministi ai diritti umani*, tenutosi presso l’Università degli Studi di Palermo il 5 e il 6 dicembre 2024. L’Autrice ringrazia tutti coloro che sono intervenuti in risposta all’intervento di cui sopra, fornendo spunti di riflessione profondi e utili, nonché il Comitato organizzatore per aver creato un’occasione di confronto proficua e stimolante. Un ringraziamento anche ai referee anonimi per i preziosissimi suggerimenti.

¹ Sulla definizione di – e sul rapporto tra – “concetto” e “concezione”, v. J. Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge, Mass. 1971, trad. it. U. Santini, *Una teoria della giustizia*, a cura di S. Maffettone, Milano, 2017, specialmente il cap. 1, in cui viene affermato che il concetto è una definizione generica e accettata in senso comune, mentre la concezione è una specificazione definitoria che riempie di contenuto il concetto.

Grecia² o nell'antica Roma³, si è poi passati alla visione per la quale la cittadinanza altro non è che la rappresentazione di un rapporto di sudditanza intercorrente tra sovrano e suddito/cittadino⁴ (il maschile sovraesteso, quando qui usato, è per indicare volutamente l'uomo in quanto maschio)⁵. Solo la Rivoluzione francese ha considerato il cittadino in senso moderno e, quindi, universale⁶ – pur con delle eccezioni non di poco conto⁷. Nell'Ottocento, invece, cittadino era colui che partecipava alla vita pubblica in spirito di solidarietà con gli altri consociati⁸.

² Cfr. C. Mossé, *Le citoyen dans la Grèce antique*, Paris, 1992, trad. it. *Il Cittadino nella Grecia antica*, Roma, 1992 ed E. Stolfi, *La cultura giuridica dell'antica Grecia. Legge, politica, giustizia*, Roma, 2020.

³ Cfr. A. Corbino, *Diritto privato romano*, Padova 2014 e P. Gauthier, *La citoyenneté en Grèce et à Rome: participation et intégration*, in *Ktèma*, 1, 1981, 167-179.

⁴ Emblematicamente rappresentato nell'opera più importante del filosofo Jean Bodin. Vedi J. Bodin, *Les six livres de la république*, ed. orig. 1576, *I sei libri dello Stato*, Torino, 1997.

⁵ Il linguaggio che verrà usato qui è di tipo *performativo*, perché si ritiene corretta l'impostazione metodologica secondo la quale *dire equivale a fare*, seguendo il ragionamento di J. L. Austin, *Come fare cose con le parole*, Bologna, 2024. In altri casi, si userà un linguaggio «ampio», per usare l'espressione di V. Gheno, *I timori di una società normocentrica: cinque argomenti fallaci contro il linguaggio ampio*, in I. Biemmi, A. Viviani (a cura di), *Le parole della discriminazione. Sessismo, omofobia, razzismo, 'childismo', abilismo*, Firenze-Siena, 2025, 22 (corsivo in originale). Questo perché «[l']idea del “non si può più dire niente” [...] è poco comprensibile se non si fa ricorso al concetto di ingiustizia epistemica [...], ossia al riconoscimento del fatto che non tutte le persone, a oggi, hanno avuto e hanno modo di fare sentire le proprie parole. Spesso, ci sono svantaggi sociali, economici, fisici, culturali che impediscono a una parte della popolazione di ottenere spazio nel dibattito pubblico, di vedere la propria opinione considerata come importante da ascoltare. Soggetti classicamente marginalizzati, infatti, vengono tradizionalmente considerati incapaci di generare cultura, e quindi *agency* anche solo a livello linguistico. Proprio coloro che, viceversa, hanno sempre potuto dire tutto liberamente e senza contraddittorio, sono gli stessi individui che si lamentano di una presunta perdita di libertà di parola» (*ivi*, 23-24, virgolettato e corsivo in originale). Con questo, è esplicito che «[l]e persone ‘diverse’ non potranno venire nuovamente richiuse nelle teche espositive in cui stavano fino a tempi recenti [...], perché nel frattempo è cambiata la loro autopercezione, si è problematizzata la nozione stessa di “normale” [...]; al contempo, tra coloro che possono definirsi più o meno normali, è similmente aumentata la consapevolezza di quanto questo cartellino sia labile» (*ivi*, 27, virgolettato nel testo originale citato).

⁶ Cfr. P. Rosanvallon, *La rivoluzione dell'uguaglianza. Storia del suffragio universale in Francia*, Milano, 1994.

⁷ Che riguardavano, nello specifico, le donne, i servi e i “cittadini passivi”, vale a dire la classe povera e/o lavoratrice che, considerando le condizioni di indigenza in cui versava, doveva dedicare il proprio tempo allo svolgimento di lavori e non poteva dedicarsi, per mancanza di disponibilità e di educazione, alla vita politica. Sulle “discriminazioni” nate in seno alla Rivoluzione francese, v. F. Furet, M. Ozouf, *Dizionario critico della Rivoluzione francese*, Milano, 1994; P. Rosanvallon, *La rivoluzione dell'uguaglianza*, cit. e C. Brinton, *A Decade of Revolution: 1789-1799*, New York, 1985. Nello specifico, a riguardo delle limitazioni ai diritti delle donne in quest'epoca, cfr. A. Facchi, *Breve storia dei diritti umani. Dai diritti dell'uomo ai diritti delle donne*, Bologna, 2025. Per una disamina sulle limitazioni ai diritti delle donne in genere, cfr. N. Yuval-Davies, P. Werbner (eds.), *Women, Citizenship and Difference*, London, 1999; G. Bonacchi, A. Groppi (a cura di), *Il dilemma della cittadinanza. Diritti e doveri delle donne*, Roma-Bari, 1993; Th. Casadei (a cura di), *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, Torino, 2015; L. Gianformaggio, *Eguaglianza, donne e diritto*, a cura di A. Facchi, C. Faralli, T. Pitch, Bologna, 2005.

⁸ È quanto sostenuto dal solidarismo, movimento che pone al centro la solidarietà, intesa come comunione con gli altri consociati resa possibile attraverso una crescita personale. Esponenti di questa corrente sono L. Bourgeois, L. Duguit, É. Durkheim e G. Gurvitch, in merito ai quali si vedano rispettivamente L. Bourgeois, A. Croiset, *Essai d'une philosophie de la solidarité. Conférences et discussions*, ed. orig. 1902, Paris, 2013; L. Duguit, *La solidarietà sociale*, ed. orig. 1901, in Id., *Le*

La cittadinanza torna ad acquisire un rilievo centrale nel dibattito teorico, giusfilosofico e politico-filosofico solo nel '900⁹, grazie alle teorie di Thomas Marshall e Hannah Arendt. Per il primo, la cittadinanza è la chiave d'accesso ai diritti sociali, i quali a loro volta fondano i diritti civili e politici¹⁰; per Arendt, invece, la cittadinanza è un diritto umano¹¹. Non ci si soffermerà ulteriormente sulle – pur importantissime – teorie della cittadinanza. Ciò che colpisce dell'istituto della cittadinanza, e che qui si vuole evidenziare, è la sua natura discriminatoria. Infatti, nel corso della storia, varie categorie sono state sistematicamente escluse dai diritti di cittadinanza e da ogni forma di appartenenza: pensiamo, fra tutti, al3 schiav3, al3 non-bianch3 e, in tempi recenti, alle donne¹².

trasformazioni dello Stato. Antologia di scritti, a cura di A. Barbera, C. Faralli, M. Panarari, Torino, 2004; É. Durkheim, *De la division du travail social*, ed. orig. 1893, trad. it. *La divisione del lavoro sociale*, Milano, 2021; G. Gurvitch, *La Déclaration des Droits Sociaux*, ed. orig. 1944, trad. it. *La dichiarazione dei diritti sociali*, a cura di A. Scerbo, Soveria Mannelli (Catanzaro), 2004. Sul solidarismo, cfr. M. Losano, *La questione sociale e il solidarismo francese: attualità d'una dottrina antica*, in *Sociologia del diritto*, 1, 2008, 5-26; E. Maestri, *Il solidarismo giuridico. Alle fonti della Costituzione sociale nell'età tardo-positivista (1880-1914)*, Wrocław, 2020; E. Antonietti, *La solidarietà di Léon Bourgeois: libertà, ordine, giustizia, pace*, in *Scienza & Politica. Per una storia delle dottrine*, 38, 2008, 17-47.

⁹ Nella sterminata letteratura in materia di cittadinanza, v. almeno C. Margiotta, *Cittadinanza*, in C. Caruso, C. Valentini (a cura di), *Grammatica del costituzionalismo*, Bologna, 2021, 239-253; G. Moro, *Cittadinanza*, Milano, 2020; D. Porena, *Il problema della cittadinanza. Diritti, sovranità e democrazia*, Torino, 2011; D. Taylor, B. S. Turner, P. Hamilton (eds.), *Citizenship: Critical Concepts*, London, 1994; G. Terrano, *La cittadinanza tra i diritti dell'uomo e i diritti del cittadino*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, 3, 2022, 1-18; S. Veca, *Cittadinanza. Riflessioni filosofiche sull'idea di emancipazione*, Milano, 2013; L. Zagato (a cura di), *Introduzione ai diritti di cittadinanza*, Venezia, 2011; D. Zolo (a cura di), *La cittadinanza. Appartenenza, identità e diritti*, ed. orig. 1994, Roma-Bari, 1999 e, nello stesso volume, nello specifico L. Baccelli, "Cittadinanza e appartenenza", in D. Zolo, *Cittadinanza*, cit., 129-165; É. Balibar, *Citizenship*, London, 2013; R. Bellamy, *Citizenship. A Very Short Introduction*, Oxford, 2008; F. Belvisi, *Cittadinanza*, in A. Barbera (a cura di), *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, ed. orig. 1997, Roma-Bari, 2019, 117-144; A. Calore (a cura di), *I confini mobili della cittadinanza*, Torino, 2019; S. Caruso, *Appendice. Per una nuova filosofia della cittadinanza*, in S. Grassi, M. Morisi (a cura di), *La cittadinanza tra giustizia e democrazia. Atti della giornata di Studi in memoria di Sergio Caruso*, Firenze, 2023, 155-184; P. Costa, *La cittadinanza: un tentativo di ricostruzione "archeologica"*, in D. Zolo, *Cittadinanza*, cit., 47-92 e, dello stesso autore, l'opera monumentale P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, voll. 1-4, Roma-Bari, 1999-2002, compendiata in Id., *Cittadinanza*, Roma-Bari, 2005; M. Dicosola, *Il diritto alla cittadinanza: problemi e prospettive*, Rimini, 2022; E. Grosso, *Le vie della cittadinanza. Le grandi radici, i modelli storici di riferimento*, Padova, 1997; E. F. Isin, B. S. Turner (eds.), *Handbook of Citizenship Studies*, London, 2002; M. La Torre, *Citoyenneté*, in D. Chagnollaud de Sabouret (sous la direction de), *Traité international de droit constitutionnel*, Paris, 2012, 374-383 e, dello stesso autore, M. La Torre, *Libertà di parola. Cittadinanza e avvocatura*, Roma, 2021; Id., «*Civis europaeus sum*». *L'Europa e la sua cittadinanza*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1, 2021, 127-155; Id., *Giustizia per le volpi. Desiderio di migrazione, volontà di cittadinanza*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 2, 2021, 389-404; Id., *Cittadinanza. Teorie e ideologie*, Roma, 2022; D. Leydet, *Citizenship*, in Aa.Vv., *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Stanford, 2011, <https://plato.stanford.edu/archives/fall2011/entries/citizenship/>.

¹⁰ Cfr. T. Marshall, *Citizenship and Social Class, and other Essays*, Cambridge, 1950, trad. it. *Cittadinanza e classe sociale*, Torino, 2023.

¹¹ Cfr. H. Arendt, *The Origins of Totalitarianism*, New York, 1966, trad. it. A. Guadagnin, *Le origini del totalitarismo*, Torino, 2009.

¹² Cfr. D. Kochenov, *Citizenship*, Cambridge, MA, 2019, trad. it. C. Margiotta Broglio, *Cittadinanza. La promessa di un alchimista*, Il Mulino, Bologna, 2020. Difatti, come scrive L. Perini, *Appunti per una cronologia dei diritti*, in A. Curcio (a cura di), *Introduzione ai femminismi. Genere, razza, classe, riproduzione: dal marxismo al queer*, Roma, 2019, 93-95: «[d]a sempre territorio maschile, il concetto di cittadinanza nasce poggiando le sue basi su un cittadino maschile-neutro, nato dalla Rivoluzione francese e modellato successivamente sul concetto di uguaglianza improntata all'omologazione e

La cittadinanza nazionale, infatti, presenta caratteristiche fortemente escludenti ed esclusive, sia per quanto riguarda il godimento dei diritti tra cittadini e stranieri (esclusione ovvia, considerando lo scopo precipuo della cittadinanza, e però ugualmente lesiva della dignità del “non cittadino”), sia per quanto concerne una sorta di “modulazione” nell’accesso ai diritti di cui soffrono proprio i cittadini¹³.

Queste riflessioni trovano una corrispondenza reale e tangibile nella discriminazione subita dalle donne a causa della loro cittadinanza o, ancor meglio, della loro *mancata* cittadinanza. Lo sciovinismo di tale concezione e visione dell’appartenenza alla comunità trova fondamento in due ordini di ragioni: il primo è che la cittadinanza si baserebbe sulla (falsa) supremazia degli uomini sulle donne; il secondo ordine di ragioni è che l’istituto in esame si configurerebbe, di conseguenza, come uno *status* giuridico la cui natura è, per matrici storiche e filosofiche e sociali, sessuata e “di genere”¹⁴. Un caso emblematico, in

incentrata sul principio astratto di “universalismo dei diritti”. Fu T. H. Marshall negli anni quaranta del Novecento a conferire all’insieme dei diritti civili, politici e sociali la struttura della cittadinanza moderna che oggi ci riguarda, comprendendo, per la prima volta, tra i beneficiari di tali diritti, anche chi non lavorava e non produceva reddito – in contrasto con il concetto di cittadinanza “fordista” basata esclusivamente sul salario che fino a quel momento aveva regolato i rapporti sociali e modellato di conseguenza la politica. Marshall vedeva in questa necessaria successione un processo progressivo, non più di tanto frutto di lotte e conquiste, quanto piuttosto frutto di una procedere lineare, che prima o poi, nel corso della vita avrebbe riguardato tutti. Nella formulazione di Marshall, pur avanzata, qual cosa tuttavia ancora sembra mancare e questo «qualcosa», evidentemente è la consapevolezza che, se questo processo lineare può valere forse per gli uomini, esso non riguarda le donne [...]. Mai considerate come individui, nel corso della storia esse vengono, di fatto, assimilate alla “linearità” che riguarda gli uomini, comunque lasciate a margine nei diversi percorsi e modelli di acquisizione anche dei più elementari diritti civili [...] diritti di cui le donne sono state lungamente private per costume sociale, per il solo fatto di non essere uomini. Alla prova della storia possiamo dunque vedere chiaramente come il concetto di cittadinanza non si sia mai configurato come un “pacchetto” di diritti uguali per tutti e acquisiti per sempre, quanto piuttosto un processo aperto, in evoluzione non lineare, un’interazione dinamica che si è mossa finora sempre per salti e marce indietro e che diverge non soltanto da paese a paese, ma soprattutto diverge tra i sessi. La divergenza si materializza se ripercorriamo le tappe della conquista dei diritti e osserviamo che gli uomini ottengono i diritti civili con la Rivoluzione francese mentre per le donne è in gran parte una conquista del Novecento, ancora non pienamente conseguita». Virgolettato del testo originale. Sull’esclusione delle donne alla piena cittadinanza, anche da un punto di vista giusfilosofico e di storia del diritto, cfr. G. Bonacchi, A. Groppi (a cura di), *Il dilemma della cittadinanza*, cit.; A. Facchi, *Breve storia dei diritti umani*, cit. e il testo fondamentale L. Gianformaggio, *Eguaglianza, donne e diritto*, cit.; A. Donà, P. Pansardi, M. Prearo, *Prospettive di genere. Potere, politica e istituzioni*, Bologna, 2025, 25-42.

¹³ Un chiaro esempio di ciò è la teoria della cittadinanza di Michael Walzer. Secondo il filosofo politico americano, infatti, la cittadinanza deve essere declinata come appartenenza a una comunità specifica, e, in quanto tale, la cittadinanza viene concepita come oggetto di distribuzione, secondo specifici criteri, nonché come meccanismo di inclusione ed esclusione. In tema, cfr. M. Walzer, *Spheres of Justice. A Defense of Pluralism and Equality*, New York, 1983, trad. it. G. Rigamonti, *Sfere di giustizia*, Roma-Bari, 2008.

¹⁴ Cfr. D. Cherubini, *Intersectionality and the study of lived citizenship: a case study on migrant women’s experiences in Andalusia*, in *Graduate Journal of Social Science*, 8, 2011, 114-136; D. Bubeck, *A Feminist Approach to Citizenship*, in *EUI Working Paper EUF*, 1-41, 1995; S. Mantu, *(En)gendering EU Citizenship*, in E. Fornalé (ed.), *Gender Equality in the Mirror. Reflecting on Power, Participation and Global Justice*, Leiden, 95-109, 2022; M. Verloo, *Multiple Inequalities, Intersectionality and the European Union*, in *European Journal of Women’s Studies*, 3, 2006, 211-228; J. Kantola, K. Nousiainen, *Institutionalizing Intersectionality in Europe*, in *International Feminist Journal of Politics*, 4, 2009, 459-477; D. Damsa, K. Frank, *“Without Papers I Can’t Do Anything”: The Neglected Role of Citizenship Status and “Illegality”*:

questo senso, è la negazione dei diritti politici alle donne¹⁵, ancora operante fino a qualche decennio fa¹⁶, e l'impossibilità, sempre in capo alle donne, di trasmettere la propria cittadinanza alla prole¹⁷.

Nondimeno, la cittadinanza in senso moderno è considerata come un qualcosa di *diverso* rispetto al mero godimento di diritti politici; essa può ben configurarsi, di fatto, come legame tra soggetto e Stato (*rectius*: soggetto e comunità) e ha, per questo, una funzione centrale nella costruzione dell'identità del titolare della cittadinanza¹⁸.

Se la cittadinanza, come detto, non è più solo godimento di diritti politici, bensì diviene anche appartenenza alla comunità, significa che qualsiasi nuovo approccio allo studio in materia debba riconoscere «that the specific location of people in society – their group membership and categorical definition by gender, nationality, religion, ethnicity, ‘race’, ability, age or life cycle stage – mediates the construction of their citizenship as ‘different’ and thus determines their access to entitlements and their capacity to exercise independent agency»¹⁹, cioè la posizione delle persone nella società – il gruppo a cui appartengono e le categorie in cui sono collocate, come genere, nazionalità, religione, etnia, “razza”, abilità, età o fase della vita – influenza il modo in cui la loro cittadinanza viene percepita come “diversa” e determina quindi sia l'accesso ai diritti sia la capacità di agire in autonomia. La cittadinanza è da intendersi, sostanzialmente, come rivendicazione di specifici modi di essere e di vita all'interno di una comunità, ovvero come rivendicazioni di diritti connessi al proprio status personale. Si passa, quindi, dal possesso della cittadinanza alla rivendicazione di varie *cittadinanze*²⁰: è il caso, ad esempio, per citare solo alcuni dei molteplici modelli, della cittadinanza cosmopolita²¹ nonché, maggiormente rilevanti ai fini

Intersectional Analysis, in *Sociology*, 1, 2023, 194-210; R. Verdin, J. O'Riley, A. McDonnell, *The effects of intersectionality on citizens' opportunities to exercise social rights and participate in the digital economy*, Oslo, 2023; B. Siim, *Citizenship, Diversity and Gender Equality: Intersection of Gender with Ethnicity and Religion*, Lisbon, 2009, https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/18695943/citizenship_diversity_and_gender_equality.pdf; S. Ceccanti, *Uguaglianza e differenza: la difficile cittadinanza delle donne*, in *Federalismi.it*, 2, 2024, 1-5, 2024; J. Newman, *Inclusion or transformation? Gender and the politics of citizenship*, in *AboutGender. International Journal of Gender Studies*, 1, 2012, 171-190, 2012; P. Mathur, *Analyzing the European Union citizenship through feminist perspectives*, in *International Journal of Women's Research*, 2, 2015, 205-215.

¹⁵ È opportuno ricordare la storica scomposizione tra cittadinanza e diritti politici – in particolare il diritto di voto – che ha caratterizzato l'esperienza federale degli Stati Uniti sino all'approvazione del XIX Emendamento nel 1920. Prima di tale riforma, infatti, in molti Stati le donne, pur essendo cittadine degli Stati Uniti, non godevano del diritto di voto, poiché, come affermato dalla Corte Suprema nella sentenza *Minor v. Happersett* del 1875 (disponibile nella sua completezza qui <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/88/162/>), il suffragio non costituiva un elemento necessario e indissolubile della cittadinanza, ma piuttosto un privilegio che la legislazione dei singoli Stati poteva riconoscere o negare.

¹⁶ Cfr. A. Facchi, *Breve storia dei diritti umani*, cit., 118-150.

¹⁷ Cfr. D. Kochenov, *Cittadinanza*, cit., 75-80, nonché G. Matarazzo, *Lo ius soli e lo ius sanguinis in Europa*, in *Democrazia e Diritti Sociali*, 2, 2018, 85-94.

¹⁸ Cfr. G. G. Valtolina, *La prospettiva psicologica: identità, appartenenza, cittadinanza*, in *Studi Emigrazioni/Migration Studies*, 2013, 66-81.

¹⁹ N. Yuval-Davies, P. Werbner (eds.), *Women, Citizenship and Difference*, cit., 5.

²⁰ Su questo passaggio, cfr. G. Moro, *Cittadinanza*, cit., F. Manganaro, *Dalla cittadinanza alle cittadinanze. Questioni su un concetto polimorfico*, in *AmbienteDiritto.it*, 4, 2022, 323-334; L. Panella, *La cittadinanza e le cittadinanze nel diritto internazionale*, Napoli, 2009; A. Gatti, *Forme e contenuti delle nuove cittadinanze: una prospettiva di diritto comparato*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 7, 2023, 99-132.

²¹ Cfr. E. Greblo, *Il cosmopolitismo e la bussola dei diritti umani*, in *Teoria politica*, 11, 2021, 325-345; D. Heater, *World Citizenship: Cosmopolitan Thinking and Its Opponents*, London, 2004; K. Hutchings, R. Dannreuther (eds.), *Cosmopolitan Citizenship*, London, 1999; C. Jones, *Global Justice: Defending*

dell'indagine da condurre in queste pagine, della cittadinanza femminista²² e della cittadinanza europea²³.

L'obiettivo di questo contributo è analizzare e discutere la cittadinanza europea, e i diritti di cittadinanza in senso ampio, attraverso la lente del femminismo e del giusfemminismo, sostenendo la tesi secondo cui dovrebbe affermarsi una vera e propria "cittadinanza europea femminista".

Tra le diverse forme di cittadinanza che si sono sviluppate nel tempo, quella europea presenta il merito di aver valorizzato l'idea di un'appartenenza sovranazionale, svincolata dai confini dello Stato-nazione. La cittadinanza nazionale, infatti, si caratterizza storicamente per una forte componente esclusiva ed elitaria, sia nella distinzione tra cittadini e stranieri quanto al godimento dei diritti, sia nelle disuguaglianze che persistono tra gli stessi cittadini nel raggiungimento di una piena parità. Tali dinamiche risultano particolarmente evidenti nelle discriminazioni subite dalle donne nell'esercizio dei diritti di cittadinanza; discriminazioni che, almeno sul piano teorico, potrebbero essere superate attraverso il paradigma della "cittadinanza femminista". Quest'ultima mira a decostruire l'erronea idea di una superiorità maschile nel godimento dei diritti di cittadinanza e a offrire una risposta critica alla natura sessuata della cittadinanza stessa.

Anche la cittadinanza europea, pur presentando una vocazione cosmopolita ed egualitaria, non è esente da tali limiti e continua a risentire di una concezione marcatamente maschile. Essa si configura, infatti, sotto molti aspetti come una "cittadinanza mercantile", incentrata sulla figura del lavoratore e sull'accesso ai diritti attraverso il lavoro retribuito.

Cosmopolitanism, Oxford, 2001; A. Linklater, *Cosmopolitan Citizenship*, in E. Isin, B. Turner (eds.), *Handbook of Citizenship Studies*, 2002, 317-322; A. Somek, *The Cosmopolitan Constitution*, Oxford, 2014.

²² Cfr. R. Lister, *Citizenship: Feminist Perspectives*, London, 1997 e, della stessa autrice, Ead., *Feminist Citizenship Theory: An Alternative Perspective on Understanding Women's Social and Political Lives*, in J. Franklin (ed.), *Women and Social Capital*, London, 2005, 18-26; A. Philipps, *Citizenship and Feminist Theory*, in G. Andrews (ed.), *Citizenship*, London, 1991, 76-88; R. Voet, *Feminism and Citizenship*, London, 1998; C. Mouffe, *Feminism, Citizenship, and Radical Democratic Politics*, in L. Nicholson, S. Seidman (eds.), *Beyond Identity Politics*, Cambridge, 1995, 315-331.

²³ Anche sulla cittadinanza europea, così come sulla cittadinanza nazionale, si è scritto una quantità elefantica di monografie e articoli. Nella vastità della letteratura in tema, cfr. almeno S. Nicolin, *La cittadinanza europea*, in L. Zagato (a cura di), *Introduzione ai diritti di cittadinanza*, cit., 111-125; E. D. H. Olsen, *The Origins of European Citizenship in the first two decades of European Integration*, in *Journal of European Public Policy*, 1, 2008, 40-57; A. Rosas, E. Antola (eds.), *A Citizens' Europe: In Search of a New Order*, London, 1995; R. Sapienza, *Cittadinanza europea: uno, nessuno e centomila*, in Aa.Vv., *Temie e questioni di diritto dell'Unione europea. Scritti offerti a Claudia Morviducci*, Bari, 2019, 633-644; A. Schrauwen, *European Union Citizenship in the Treaty of Lisbon: Any Change at All?*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 1, 2008, 55-64; A. Tartaglia Polcini, R. Virzo (a cura di), *A scuola di cittadinanza europea*, Napoli, 2016; A. Tizzano, *Alle origini della cittadinanza europea*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, 4, 2010, 1031-1041 e, dello stesso autore, Id., *Alle origini della cittadinanza europea*, in L. Panella, E. Spatafora (a cura di), *Studi in onore di Claudio Zanghì*, Torino, 2012, 857 ss.; M. van der Brink, *EU Citizenship and (Fundamental) Rights: Empirical, Normative, and Conceptual Problems*, in *European Law Journal*, 25, 2019, 21-36; J. van der Harst, G. Hoogers, G. Voerman (eds.), *European Citizenship in Perspective. History, Politics and Law*, Cheltenham, 2018; U. Villani, *La cittadinanza dell'Unione europea*, in Aa.Vv., *Studi in ricordo di Antonio Filippo Panzera*, Bari, 1001 ss.; R. Bellamy, D. Castiglione, E. Santoro (eds.), *Lineages of European Citizenship*, Basingstoke-New York, 2004; N. Cambien, D. Kochenov, E. Muir (eds.), *European Citizenship under stress*, Leiden, 2020; M. Cartabia, *Cittadinanza europea*, in *Enciclopedia del diritto*, Roma, 1996, 4 ss.; H. De Waele, *EU Citizenship: "Revisiting its Meaning, Place and Potential"*, in *European Journal of Migration and Law*, 12, 2010, 319-336; H. U. d'Oliveira, *European Citizenship: Its Meaning, Its Potential*, in J. Monar, W. Ungerer, W. Wessels (eds.) *The Maastricht Treaty on European Union*, Bruxelles, 1993, 126-146.

Ne restano così esclusi coloro che svolgono attività di cura, lavoro domestico o lavoro non retribuito di assistenza ai soggetti fragili, ambiti nei quali sono prevalentemente impegnate le donne.

Il contributo intende quindi evidenziare la centralità della cittadinanza femminista quale chiave interpretativa della cittadinanza europea, attraverso l'analisi di alcune sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Solo assumendo un punto di vista femminile e femminista nell'analisi dei diritti di cittadinanza è possibile, infatti, promuovere una parità effettiva e sostanziale nei diritti connessi alla cittadinanza europea.

2. Spunti di riflessione in tema di cittadinanza di genere

L'idea di cittadinanza femminista si colloca all'interno di una più ampia riflessione critica sul concetto stesso di cittadinanza, tradizionalmente costruito attorno a un soggetto neutro solo in apparenza, ma in realtà modellato su un'esperienza maschile, bianca e produttiva²⁴. Le teorie femministe hanno da tempo messo in luce come la cittadinanza moderna, così come elaborata nel pensiero politico e giuridico occidentale, abbia operato una sistematica esclusione delle donne, relegandole ai margini dello spazio pubblico e confinandole nella sfera privata, considerata irrilevante ai fini del riconoscimento giuridico e politico²⁵.

In questa prospettiva, la cittadinanza femminista – o di genere²⁶, che dir si voglia – può

²⁴ Si vedano M. Minow, *Making All the Difference. Inclusion, Exclusion and American Law*, Ithaca, 1990; C. Pateman, C. W. Millas, *Contract and Domination*, Cambridge-Malden, 2007 e J. Nedelsky, *Law's Relations. A Relational Theory of Self, Autonomy, and Law*, Oxford, 2011.

²⁵ In altre parole, “[i]l processo di positivizzazione dei diritti conferma e istituzionalizza la divisione tra sfera pubblica maschile e sfera privata femminile, come ambiti separati dal punto di vista sia della morale che dell'economia e del diritto. La prima è la sfera della ragione e dell'autonomia, delle attività economiche, delle cariche pubbliche e politiche, del lavoro che produce reddito; la seconda è la sfera degli affetti, della dipendenza, della cura, della famiglia, della maternità, del lavoro domestico non retribuito», in A. Facchi, O. Giolo, *Una storia dei diritti delle donne*, Bologna, 2023, 71. La distinzione tra pubblico e privato opera all'interno della sfera politica, intesa come ambito pubblico della società, e si fonda sull'esclusione dalla vita comunitaria e politica di soggettività considerate, in modo erroneo, “minori”: non libere, non autonome, dipendenti, prive di sovranità e di interessi propri, nonché ritenute incapaci di formulare un giudizio imparziale. Questo effetto di tipo “segregante” si realizza attraverso la relegazione di tali soggettività – in particolare donne e minoranze di sesso e di genere – negli spazi privati dell'esistenza. Se nello spazio pubblico le relazioni risultano fortemente gerarchiche e strutturate secondo dinamiche di potere, nel contesto privato prevalgono invece valori quali l'educazione, l'affettività, la cura e il sostegno. Da ciò deriva una sessualizzazione della società, che si alimenta a sua volta della falsa idea di una presunta naturalità dei ruoli di genere: il pubblico assegnato agli uomini e il privato alle donne. Questa concezione impedisce di pensare il femminile nello spazio pubblico e il maschile in quello privato. È il “contratto sessuale” di cui ci parla Pateman in C. Pateman, *Il contratto sessuale. I fondamenti nascosti della società moderna*, Bergamo 2015, il quale, in quanto parte della più ampia distinzione tra pubblico e privato, fa il paio con il “contratto sociale” riformulato in M. Witting, *Il pensiero straight e altri saggi*, 2019, 35-39.

²⁶ Sulla cittadinanza di genere, cfr. N. Le Feuvre, S. Roseneil, *Citizenship: Individualization and Gender (In)Equality in a Changing Europe*, in *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, 21, 4, 2014, 529-561; R. Lister, C. Tobio, A. Gavanas, F. Williams, A. Anttonen, J. Bussemaker, U. Gerhard, J. Heinen, S. Johansson, A. Leira, B. Siim, *Gendering Citizenship in Western Europe. New Challenges for Citizenship research in a cross-national context*, Bristol, 2007; R. Lister, *Feminist Citizenship Theory*, cit.; S. Monro, *Gender Politics: Activism, Citizenship and Sexual Diversity*, London, 2005; J. Newman, *Inclusion or transformation? Gender and the politics of citizenship*, in *AG – AboutGender. International journal of gender studies*, 1, 1, 2012, 171-190; E. H. Oleksy, J. Hearn, D. Glanska, *The*

essere letta come un dispositivo concettuale che rompe la dicotomia pubblico/privato, denunciandone il carattere artificiale e profondamente gerarchico²⁷. Il femminismo, soprattutto nella sua declinazione giuridica²⁸, ha mostrato come tale separazione abbia storicamente giustificato l'invisibilità del lavoro di cura, della riproduzione sociale e delle relazioni di dipendenza, tutte dimensioni nelle quali le donne sono state – e continuano a essere – sovrarappresentate. L'estensione della cittadinanza alla sfera privata non rappresenta, quindi, una mera aggiunta di diritti, ma una ristrutturazione del paradigma stesso attraverso cui l'ordinamento giuridico seleziona ciò che è degno di tutela.

La cittadinanza femminista può essere pertanto intesa come il principio che collega il genere femminile ai diritti rivendicati in ragione di tale identità, estendendosi tanto alla dimensione privata quanto a quella pubblica²⁹. Tale modalità di appartenenza «presenta indubbiamente un legame profondo con la promozione dell'*empowerment* femminile»³⁰, ma

Limits of Gendered Citizenship, Routledge, New York-London, 2011; A. Simonati, *La 'cittadinanza di genere': le nuove frontiere dell'uguaglianza tra uomini e donne*, in *Nuove Autonomie*, 2, 2022, 705-716; S. Walby, *Is Citizenship Gendered?*, in *Sociology*, 28, 1994, 379-445; C. Saraceno, *Tra uguaglianza e differenza: il dilemma irrisolto della cittadinanza femminile*, in *Il Mulino. Rivista trimestrale di cultura e di politica*, 4, 2008, 603-614. Seguendo una visione più generale, sul rapporto tra diritto e “spazio femminile” v. T. Pitch, *Un diritto per due*, Milano, 1998.

²⁷ Cfr. le riflessioni di T. Bhattacharya, *Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentring Oppression*, London, 2017; S. Federici, *Calibano e la strega. Le donne, il corpo e l'accumulazione originaria*, Milano, 2020; N. Fraser, *La fine della cura. Le contraddizioni sociali del capitalismo contemporaneo*, a cura di L. Mazzone, Milano, 2016; S. J. Ferguson, *Women and Work: Feminism, Labour, and Social Reproduction*, London, 2019. Altra esperienza significativa è tutta italiana: nel luglio del 1970 comparve sui muri di Roma un manifesto del gruppo Rivolta Femminile, redatto da Carla Lonzi, Carla Accardi ed Elvira Banotti, mentre il dibattito pubblico era attraversato dalle proteste studentesche e dalle rivendicazioni femministe. Il testo rappresentò una presa di posizione radicale nel panorama politico e culturale dell'epoca. Il manifesto afferma che la donna non deve essere definita in rapporto all'uomo né assumere quest'ultimo come modello. Uguaglianza e assimilazione sono criticate come strumenti ideologici di subordinazione: la liberazione femminile consiste invece nell'espressione autonoma del proprio senso dell'esistenza. Viene denunciata l'educazione alla dipendenza imposta alle donne fin dall'infanzia e smascherata l'immagine femminile come costruzione maschile. Il testo critica il matrimonio come istituzione di subordinazione, la maternità come destino obbligato, e i valori di verginità, castità e fedeltà come vincoli funzionali alla famiglia patriarcale. Centrale è anche la denuncia del lavoro domestico non retribuito come base del sistema capitalistico e la richiesta di una reale reciprocità nella vita quotidiana. Il femminismo espresso dal manifesto si colloca nella prospettiva della differenza, opponendosi alla cultura maschilista, al modello virile dominante e all'occultamento storico della presenza femminile, rivendicando per le donne una piena autonomia politica e simbolica. Il manifesto è disponibile ora qui: <https://www.cicipeciap.org/manifesti/RIVOLTA.pdf>. Per approfondire, cfr. S. Tassinari, *Il libro rosa della filosofia. Da Aspasia a Luce Irigaray, la storia mai raccontata del pensiero al femminile*, Milano, 2024, 275-277; nonché C. Lonzi, *Armande sono io!*, Milano, 1991.

²⁸ Sulla relazione tra diritti delle donne e filosofia, e pertanto sulla corrente del femminismo giuridico o giusfemminismo, v. almeno G. Azzariti, *Femminismi costituzionali. Alcune domande per capire*, in G. Azzariti (a cura di), *Uguaglianza o differenza di genere? Prospettive a confronto. Atti del Seminario di Roma, 26 novembre 2021*, Napoli, 2022, 9-32; Th. Casadei (a cura di), *Donne, diritto, diritti*, cit.; A. Curcio (a cura di), *Introduzione ai femminismi*, cit.; F. Rochefort, *Histoire mondiale des féminismes*, ed. orig. 2018, Paris, trad. it. *Femminismi. Uno sguardo globale*, Roma-Bari, 2023; A. Valcárcel, *Feminismo en un mundo global*, Valencia, 2008; C. Amorós, A. de Miguel (a cargo de), *Teoría feminista. De la Ilustración a la globalización*, Madrid, 2005.

²⁹ Per un approfondimento, v. R. Prokhovnik, *Public and Private Citizenship: From Gender Invisibility to Feminist Inclusiveness*, in *Feminist Review*, 60, 1, 1998, 84-104.

³⁰ A. Simonati, *La 'cittadinanza di genere'*, cit., 711. Corsivo in originale.

non si esaurisce in esso, poiché «ha a che fare anche con il superamento degli stereotipi sull'identità delle donne e degli uomini». Allo stesso tempo, «coinvolge il ruolo potenzialmente inclusivo svolto dai soggetti (pubblici e formalmente privati) incaricati del perseguimento dell'interesse della collettività», sicché «il suo oculato utilizzo può condurre all'accoglimento di prospettive inedite nella lettura complessiva dell'ordinamento»³¹. Il legame tra cittadinanza femminista ed *empowerment* va, pertanto, inteso in senso non riduttivo. Le teorie femministe più avvertite, specie di matrice radicale³², hanno evidenziato come l'*empowerment* non possa essere limitato a una dimensione individuale o meritocratica, pena il rischio di riprodurre logiche neoliberali che scaricano sulle singole donne la responsabilità di superare ostacoli strutturali³³. Al contrario, la cittadinanza di genere richiama una trasformazione collettiva, che investe le istituzioni, le pratiche amministrative e le stesse categorie giuridiche³⁴. In tal senso, essa si avvicina a tutte quelle prospettive critiche che concepiscono il diritto non come un sistema neutrale di regole, bensì come un campo attraversato da rapporti di potere, nel quale si riflettono e si consolidano asimmetrie sociali preesistenti³⁵.

Del resto, «la sua [della cittadinanza di genere, NdA] genesi scientifica va ricondotta all'intento di estendere alle donne in quanto tali – e non in quanto cittadine in senso giuridico – una serie di garanzie tradizionalmente loro precluse», e «gli sviluppi successivi della nozione si riconnettono alla necessità che il genere di appartenenza non rappresenti mai un indebito condizionamento alle potenzialità di sviluppo della persona»³⁶.

Il superamento degli stereotipi di genere costituisce, infatti, uno snodo centrale di questa

³¹ *Ivi*, 712. Parentesi in originale.

³² Il femminismo radicale è una corrente del pensiero femminista che individua nella struttura patriarcale della società la causa principale dell'oppressione delle donne. Non si limita a chiedere riforme o pari diritti all'interno dell'ordine esistente, ma mira a mettere in discussione le radici stesse del potere maschile, presenti nelle istituzioni, nella famiglia, nella sessualità, nel linguaggio e nella cultura. Al centro del femminismo radicale vi è l'idea che la differenza sessuale sia politicamente rilevante e che l'oppressione delle donne preceda e attraversi tutte le altre forme di dominio. Per questo critica il matrimonio, la maternità obbligata, il lavoro domestico non retribuito e i ruoli di genere considerati “naturali”, rivendicando l'autonomia, l'autodeterminazione e la liberazione femminile come trasformazione profonda della società. Cfr. S. Tassinari, *Il libro rosa della filosofia*, cit., 257-266; A. R. Calabrò, L. Grasso, *Dal movimento femminista al femminismo diffuso*, Milano, 2009, 78 ss. Esponente del femminismo radicale è sicuramente I. M. Young, della quale si considerino, *inter alia*, le opere *Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship*, in *Ethics*, 2, 1989, 250-274; Ead., *Justice and Politics of Difference*, Princeton, 2022; nonché Ead., *Inclusion and Democracy*, Oxford, 2002.

³³ Cfr. C. Pateman, *Equality, Difference, Subordination: The Politics of Motherhood and Women's Citizenship*, in G. Bock, S. James (eds.), *Beyond Equality and Difference: Citizenship, Feminist Politics and Female Subjectivity*, London, 1992, 24-27 e, della stessa autrice, C. Pateman, *The Problem of Political Obligation: A Critical Analysis of Liberal Theory*, Polity Press, Cambridge, 1985; M. Williams, *Voice, Trust and Memory: Marginalized Groups and the Failing of Liberal Representation*, Princeton, 1998; C. Mouffe, *Feminism, Citizenship, and Radical Democratic Politics*, in L. Nicholson, S. Seidman (eds.), *Beyond Identity Politics*, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, 315-331.

³⁴ Cfr. le tesi sostenute in A. Simonati, *La 'cittadinanza di genere'*, cit.; ma anche nell'enciclopedico M. D'Amico, B. Liberali (a cura di), *I diritti delle donne. Problemi attuali e prospettive future*, Torino, 2024.

³⁵ Sulle “asimmetrie” nel diritto, v. F. Zappino, *Postfazione. Perché questo testo è così politico*, in E. Kosofsky Sedgwick (a cura di), *Stanze private. Epistemologia e politica della sessualità*, a cura di F. Zappino, Roma, 2011, 292-299; E. A. G. Arfini, C. Lo Iacono, *La Cosa Queer. Saggio introduttivo*, in Ead. (a cura di), *Canone inverso. Antologia di teoria queer*, Pisa, 2012, 16-17; E. García Pascual, *Hacia una crítica feminista de la teoría queer*, in *Ordines. Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee*, 1, 2022, 453-467.

³⁶ A. Simonati, *La 'cittadinanza di genere'*, cit., 712.

nozione. Le rappresentazioni giuridiche della donna come soggetto debole, bisognoso di protezione o naturalmente incline alla cura, hanno storicamente inciso sulla configurazione dei diritti e dei doveri, limitando l'accesso delle donne a spazi decisionali e a forme piene di partecipazione politica³⁷. Le teorie femministe della differenza hanno mostrato come l'uguaglianza formale, se non accompagnata da un ripensamento delle norme implicite che definiscono la "normalità", finisce per rafforzare un modello maschile di cittadinanza, che ri-produce un individuo «maschio e maschilista, all'interno di un'ontologia economica e di una divisione del lavoro che presenta persistenti classificazioni di genere»³⁸, al quale le donne sono chiamate ad adeguarsi³⁹.

In questo senso, si può dire che la cittadinanza femminista operi su tre fronti. Il primo è un approccio femminista visto come processo di lotta, che si iscrive quindi nella tradizione dei movimenti di rivendicazione che hanno fatto del riconoscimento delle identità femminili uno strumento di emancipazione politica⁴⁰.

Dall'altro lato, e quindi sul secondo fronte, la cittadinanza femminista, invece, riguarda il percorso da seguire per raggiungere un'uguaglianza *effettiva*. In questo senso, il dibattito sull'uguaglianza di genere vira su una precisa visione della stessa, che è da considerarsi innanzitutto come *uguaglianza nelle opportunità*; successivamente, come *differenza* (dalla norma e dalla normalità maschile) e, infine, l'uguaglianza diviene sinonimo di forza trasformativa di norme e standard sociali⁴¹. La cittadinanza di genere si collega alle teorie dell'uguaglianza sostanziale, che rifiutano una concezione astratta e indifferenziata del soggetto di diritto. L'uguaglianza viene così reinterpretata, dapprima come parità di accesso alle opportunità, poi come valorizzazione delle differenze e, infine, come capacità di incidere sulle strutture normative e sociali che producono disuguaglianza⁴².

³⁷ V. il percorso ricostruito in A. Donà, P. Pansardi, M. Prearo, *Cittadinanza di genere e LGBTQIA+*, in Ead., *Prospettive di genere*, cit., 25-48.

³⁸ W. Brown, *Il disfacimento del demos. La rivoluzione silenziosa del neoliberismo*, Roma, 2023.

³⁹ Cfr. S. Tassinari, *Il libro rosa della filosofia*, cit., 8-10; J. C. Tronto, *Moral Boundaries. A Political Argument for an Ethic of Care*, New York-London, 1993, trad. it. *Confini morali. Un argomento politico per l'etica della cura*, Diabasis, 2006; M. P. Paternò, *Donne e diritti. Percorsi della politica dal Seicento a oggi*, Roma, 2012. Emblematico è, in questo senso, il lavoro pionieristico di O. De Gouges, *Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina*, a cura di S. Grosoli, Mantova, 2023, che nasce come risposta diretta alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, dalla quale le donne erano di fatto escluse. L'opera denuncia l'incoerenza di una Rivoluzione che proclama libertà e uguaglianza universali ma le nega a metà della popolazione. De Gouges afferma che le donne sono soggetti pienamente razionali e morali e, in quanto tali, devono godere degli stessi diritti civili e politici degli uomini: dalla partecipazione alla vita pubblica all'accesso alle cariche, dalla proprietà alla libertà di pensiero e di parola. Particolare rilievo assume la critica al matrimonio come istituzione di subordinazione e la richiesta di una riforma dei rapporti familiari fondata sulla reciprocità e sulla responsabilità condivisa, anche nei confronti dei figli. L'opera ha un forte carattere politico e provocatorio: non chiede protezione o concessioni, ma coerenza tra i principi rivoluzionari e la loro applicazione concreta, e rappresenta uno dei primi testi moderni a smascherare l'universalismo astratto dei diritti e a rivendicare l'inclusione delle donne come condizione necessaria di una vera democrazia.

⁴⁰ Cfr. C. Gilligan, *In a Different Voice. Psychological Theory and Women's Development*, Cambridge, Mass., 1982, trad. it. *Con voce di donna. Etica e formazione della responsabilità*, Milano, 2024.

⁴¹ Riflessioni mutate da L. Palazzani, *Sex/gender: gli equivoci dell'uguaglianza*, Torino, 2011; C. Saraceno, *Tra uguaglianza e differenza: il dilemma irrisolto della cittadinanza femminile*, in *Il Mulino. Rivista trimestrale di cultura e di politica*, 4, 2008, 603-614; A. Simonati, *La 'cittadinanza di genere'*, cit., 705-716.

⁴² Cfr. M. A. Fineman, *The Neutered Mother, the Sexual Family, and Other Twentieth Century Tragedies*, New York, 1995; Ead., *Contract, Marriage and background Rules*, in B. H. Bix (ed.), *Analyzing Law: New Essays in Legal Theory*, Oxford, 1998, 183-195.

Quest'ultima accezione richiama esplicitamente l'idea femminista del diritto come spazio trasformabile, nel quale le norme non si limitano a riflettere la realtà sociale, ma contribuiscono attivamente a plasmarla.

Il terzo fronte, coincidente con il disvelamento delle disuguaglianze latenti nella pratica giuridica, è particolarmente significativo. Le teorie femministe del diritto hanno insistito sulla necessità di adottare uno sguardo critico capace di smascherare le pretese di neutralità dell'ordinamento. Ciò implica un'analisi delle decisioni giudiziarie, delle politiche pubbliche e delle tecniche legislative, al fine di individuare quei meccanismi apparentemente neutri che, in realtà, producono effetti differenziati in base al genere⁴³.

La tesi centrale del contributo, dalla quale prenderà l'abbrivio il discorso che qui condurremo, è che la cittadinanza europea, così come attualmente concepita e praticata, non è neutra, bensì strutturalmente costruita su un modello maschile, produttivista e mercantile, che esclude o marginalizza l'esperienza femminile, in particolare quella legata al lavoro di cura non retribuito. Si propone, pertanto, un ripensamento della cittadinanza europea in chiave femminista, per superare le sue basi patriarcali e liberali, riconoscendo anche il valore politico, sociale ed economico delle pratiche di cura e delle soggettività femminili.

3. Cittadinanza europea e questioni di genere

Per quanto concerne la cittadinanza europea, vale a dire la seconda "cittadinanza" da analizzarsi in questa sede, essa ha sottolineato, dal canto suo, l'importanza dello status *post*-nazionale dell'individuo, che ormai non è necessariamente legato all'appartenenza a uno Stato. La cittadinanza europea ha senza dubbio un'*allure* cosmopolita; tuttavia, per una parte consistente della dottrina essa può configurarsi come "*market citizenship*"⁴⁴, la quale sembra garantire la libertà di circolazione e di soggiorno (due delle pietre miliari della cittadinanza europea) solo a chi rientra in determinati standard economici⁴⁵. Ne consegue che la cittadinanza europea si fonderebbe sul godimento di diritti derivanti esclusivamente non dal lavoro genericamente inteso, bensì, nello specifico, dal lavoro *retribuito*, escludendo quindi il lavoro di cura non retribuito, svolto quasi sempre dalle donne.

Bisogna partire da una domanda preliminare: la cittadinanza europea, alla luce di quanto brevemente detto, può essere definita come uno *status* "di genere"? Se sì, come dovremmo approcciarci alle istanze di tutela avanzate dalle categorie escluse da questa condizione? E poi, ed è questa la tesi di fondo del presente contributo, in che modo la cittadinanza europea, pur presentandosi quantomeno *prima facie* come universale, *post*-nazionale e inclusiva, continua a riprodurre disuguaglianze di genere, e come può essere reinterpretata in chiave femminista per diventare realmente uno strumento di uguaglianza sostanziale tra uomini e donne?

La cittadinanza europea, come si è già detto, è lo *status* fondamentale di coloro che sono

⁴³ Si vedano, sul punto, C. MacKinnon, *Feminism Unmodified. Discourses on Life and Law*, Cambridge, Mass., 1987; e pure N. Stamile, *On the False Myth of Legal Neutrality: Some Remarks*, in *Bratislava Law Review*, 1, 2025, 167-180.

⁴⁴ Fra i tanti, a fare riferimento al concetto di "market citizenship" sono T. Downes, "*Market Citizenship: Functionalism and Fig-leaves*", in R. Bellamy, A. Warleigh (eds.), *Citizenship and Governance in the European Union*, London, 2001, 93-106 e N.N. Shuibhne, "*The Resilience of EU Market Citizenship*", in *Common Market Law Review*, 2010, 1597-1628.

⁴⁵ Cfr. P. Mindus, *European Citizenship after Brexit: Freedom of Movement and Rights of Residence*, Cham, 2017 e N. Reich, *The Constitutional Relevance of Citizenship and Free Movement*, in *European Law Journal*, 11, 2005, 699-721.

cittadin3 di uno Stato dell'Unione, e si aggiunge alla cittadinanza nazionale senza sostituirsi ad essa⁴⁶. Nella normativa concernente la cittadinanza europea non vi sono rimandi espliciti al genere, e ciò vale anche per le sentenze della Corte europea di giustizia. Il principio di non discriminazione e di uguaglianza su cui si fonda l'Unione europea è considerato centrale in questo senso, nei termini di motore per l'attuazione di politiche di genere, sebbene, guardando alla parità effettiva tra uomini e donne, la legislazione europea è posta davanti a sfide ancora da vincere⁴⁷.

Questo "silenzio" riguarderebbe, secondo parte della dottrina, non solo la legislazione europea *tout court*, ma anche l'esercizio concreto dei diritti connessi alla cittadinanza europea⁴⁸. Se si osserva lo sviluppo della cittadinanza europea, infatti, si può osservare quanto la libertà di circolazione e di soggiorno riguardi sostanzialmente l3 cittadini economicamente attiv3; ne consegue che le donne, coinvolte in misura maggiore nel lavoro precario, nel lavoro sommerso o nel lavoro di cura non retribuito, possono esercitare la loro libertà di circolazione e di soggiorno solo per raggiungere il capofamiglia – maschio, *ça va sans dire*⁴⁹. Una situazione palesemente discriminante che, tuttavia, assume dei contorni ancor più sciovinisti se analizziamo, in prospettiva intersezionale, le discriminazioni strutturali interne all'Unione (molto frequentemente subite da donne nere, rom o ispaniche)⁵⁰.

L3 cittadini economicamente inattiv3 (indipendentemente dal sesso e dal genere) non godono del pieno diritto di circolazione e di soggiorno, perché non dispongono di risorse sufficienti per non gravare sull'economia dello Stato ospitante e perché molto

⁴⁶ Cfr. art. 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, il quale recita testualmente: «1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce. 2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l'altro: a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua. Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi». Oltre all'art. 20 TFUE, centrale è, nella disciplina della cittadinanza europea, l'art. 9 del Trattato sull'Unione europea, il quale afferma che «L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce».

⁴⁷ Cfr. H. Gottfried, *Why Workers' Rights are not Women's Rights*, in *Laws*, 2, 2015, 139; E. Gutiérrez-Rodríguez, *The Precarity of Feminisation: On Domestic Work, Heteronormativity and the Coloniality of Labour*, in *International Journal of Politics, Culture and Society*, 2, 2014, 191; M. Weldon-Johns, *EU Work-Family Policies – Challenging Parental Roles or Reinforcing Gendered Stereotypes*, in *European Law Journal*, 5, 2013, 1 ss.

⁴⁸ Cfr. C. Dautricourt, S. Thomas, *Reverse discrimination and free movement of persons under Community law: All for Ulysses, nothing for Penelope?*, in *European Law Journal*, 3, 2009, 433-454.

⁴⁹ Riflessioni mutate da L. Ackers, *Shifting Spaces. Women, Migration and Citizenship in the European Union*, London, 1998.

⁵⁰ In tema, v. C. Morini, *I "non-confini" del razzismo: la nozione di intersezionalità e la rilevanza del genere nel diritto sovranazionale*, in V. Alighieri, V. Alja de Franchis, F. Rinelli, S. Saraceno (a cura di), *Giornate di studio sul razzismo. Atti della 3° e 4° edizione*, Salerno, 2023, 183-196.

frequentemente non hanno un'assicurazione medica autonomamente stipulata⁵¹. Pertanto, il diritto di circolazione e di soggiorno si rivolge a coloro che svolgono un'attività economica, un "lavoro" che abbia come caratteristica essenziale il fatto che «una parte si sia impegnata a prestare servizi, *contro retribuzione*, ad un'altra parte, nei cui confronti la prima si trova in un rapporto di subordinazione per quanto riguarda le condizioni di esecuzione del lavoro» (corsivo aggiunto)⁵². La remunerazione deve essere in denaro o, quantomeno, deve essere una remunerazione legata al mercato⁵³.

Proprio a questo proposito si inserisce il dibattito di lunga data sull'alternativa tra lavoro riproduttivo e lavoro produttivo. Il lavoro riproduttivo si riferisce a una serie di pratiche necessarie per la riproduzione umana, come la gravidanza, le relazioni di cura e le interazioni di supporto con altri esseri umani. È strettamente collegato alla disuguaglianza di genere e mette in luce una divisione sessuale implicita nelle società moderne. Il lavoro produttivo è orientato alla creazione di beni e servizi, mentre il lavoro riproduttivo è non retribuito e solitamente svolto da donne o soggetti non dominanti nella società. Questa divisione stigmatizza il dominio e il potere del maschile sul femminile anche nelle relazioni di lavoro, al tempo stesso perpetuando e alimentando tale divisione netta dei ruoli di genere⁵⁴.

Il concetto di *market citizenship*, al quale si è fatto riferimento, indica una forma di cittadinanza fondata sull'economia di mercato, nella quale il riconoscimento e l'esercizio dei diritti — come la libertà di circolazione, il diritto di soggiorno o l'accesso a prestazioni sociali — sono subordinati alla partecipazione al mercato del lavoro e al possesso di risorse economiche sufficienti. In questo modello, chi non produce reddito o non è inserito nel circuito produttivo viene classificato come "inattivo" e rischia di essere escluso da numerosi diritti previsti dall'ordinamento europeo. Questa impostazione, apparentemente neutrale, ha in realtà un impatto di genere molto marcato. Le donne, infatti, sono coinvolte in misura significativamente maggiore rispetto agli uomini in lavori non retribuiti, precari o informali, come il lavoro domestico e di cura. Si tratta di attività fondamentali per la riproduzione della società e per il funzionamento dell'economia, ma che il diritto europeo non riconosce come "lavoro" in senso giuridico o economico in quanto non danno diritto ad una retribuzione in denaro, come visto. Di conseguenza, molte donne non possono beneficiare pienamente dei diritti connessi alla cittadinanza europea, che continua a essere concepita secondo una logica produttivista e basata sull'autosufficienza economica.

La *market citizenship* riproduce così un modello di appartenenza implicitamente maschile, nel quale il cittadino ideale è il lavoratore retribuito e autonomo, mentre la donna — spesso impegnata nel lavoro di cura non riconosciuto — rimane ai margini della piena partecipazione civica e politica⁵⁵.

Ne consegue che la cittadinanza europea, così come oggi concepita, è strutturalmente fondata su un paradigma economico e produttivista, che la configura pienamente come

⁵¹ Cfr. L. Mellace, *La libertà di circolazione e soggiorno come "pietra angolare" della cittadinanza europea: il problema dei cittadini economicamente inattivi*, in *Dirittifondamentali.it*, 3, 2022, 182-206.

⁵² Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea 66/85, *Deborah Lawrie-Blum v Land Baden-Württemberg*, ECLI:EU:C:1986:284, punto 14.

⁵³ Cfr. Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, C-287/05, *D. P. W. Hendrix v Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen*, ECLI:EU:C:2007:494, punti 45-62.

⁵⁴ Si vedano le riflessioni di T. Bhattacharya, *Social Reproduction Theory*, cit.; S. Federici, *Il punto zero della rivoluzione. Lavoro domestico, riproduzione e lotta femminista*, Verona, 2014; E. Gutiérrez-Rodríguez, *Migration, domestic work and affect: a decolonial approach on value and the feminization of labor*, London, 2010.

⁵⁵ Cfr. in tema T. Bhattacharya, *Social Reproduction Theory*, cit.

market citizenship: una cittadinanza di mercato che riconosce diritti e libertà principalmente a chi partecipa al lavoro retribuito e dispone di risorse economiche sufficienti. Questo modello perpetua una logica androcentrica, poiché valorizza la figura del cittadino-lavoratore maschile e marginalizza chi svolge lavori non retribuiti, precari o di cura: attività svolte in larga parte dalle donne. Ne deriva una forma di esclusione sistemica: le donne, pur essendo cittadine europee, non accedono in modo pieno ed eguale ai diritti connessi alla cittadinanza, a causa di una concezione che lega l'appartenenza politica alla produttività economica.

Per superare tale limite, è necessario un ripensamento radicale della cittadinanza europea e del concetto stesso di cittadinanza europea attraverso la lente del femminismo giuridico. Tale ripensamento non può limitarsi a un mero aggiustamento correttivo dell'assetto esistente, ma richiede una revisione profonda delle categorie concettuali su cui essa si fonda. Le teorie del femminismo giuridico hanno da tempo evidenziato come il diritto, nel suo impianto formale, tenda a occultare le condizioni materiali dell'esistenza, assumendo come presupposto un individuo autonomo, autosufficiente e razionale⁵⁶, che partecipa alla vita sociale principalmente attraverso il lavoro retribuito e lo scambio economico. Questa figura, lungi dall'essere neutra, riflette un modello specifico di soggettività che esclude o marginalizza chi non rientra in tali parametri⁵⁷.

In tale cornice, la nozione di vulnerabilità⁵⁸ elaborata nell'ambito delle teorie del femminismo assume un ruolo centrale⁵⁹. La vulnerabilità non è intesa come una caratteristica eccezionale o patologica, attribuibile a soggetti "deboli" o devianti rispetto alla norma, bensì come una condizione strutturale e universale dell'esperienza umana⁶⁰.

⁵⁶ Escludendo, quindi, il soggetto di diritto nella sua "situazionalità", come evidenziato in M. G. Bernardini, *Le teorie critiche del diritto: soggettività in mutamento*, in M. G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*, Pisa, 2017, 9-34.

⁵⁷ Cfr. I. M. Young, *Justice and Politics of Difference*, cit.; B. Arneil, *Disability, Self-Image and Modern Political Theory*, in *Political Theory*, 2, 2019, 218-242; A. - T. Dang, *Eyes Wide Shut: John Rawls's Silence on Racial Justice*, in *Documents de Travail du Centre d'Economie de la Sorbonne*, 30, 2015, 1 ss., <https://shs.hal.science/halshs-01163932/document>.

⁵⁸ Come ci ricorda F. Macioce, *Ripensare la nozione di vulnerabilità: il dibattito femminista*, in *JUS-Online*, 1, 2024, 97, «[l]a nozione di vulnerabilità è divenuta, ormai da qualche decennio, progressivamente rilevante nel dibattito filosofico, nel linguaggio delle scienze sociali, oltre che nei testi giuridici, nelle linee guida e nei documenti che indirizzano le politiche nazionali e internazionali. Tale rilevanza è però accompagnata dall'ambiguità del concetto di vulnerabilità: si tratta in effetti di un concetto polisemico, spesso usato per designare categorie di persone o singoli individui sia sulla base della loro ipotizzata fragilità fisica, sia della loro carente autonomia, o presunta incapacità di manifestare un consenso libero; e allo stesso tempo, è un concetto utilizzato per individuare situazioni di differente esposizione al rischio in ragione di fattori di tipo economico, ambientale, sociale, giuridico, in una sorta di processo di accumulazione di "svantaggi sociali"». Virgolettato in originale.

⁵⁹ Si vedano, nella letteratura sterminata in tema, almeno E. F. Kittay, *Human dependency and Rawlsian equality*, in D.T. Meyers (ed.) *Feminists Rethink the Self*, Boulder, CO., 1997, 219-266; M. A. Fineman, *The Autonomy Myth: A Theory of Dependency*, New York, 2004; M. A. Fineman, A. Grear (eds), *Vulnerability: Reflections on a New Ethical Foundation for Law and Politics*, Ashgate 2013; A. De Giuli, *Sul concetto di "vulnerabilità" secondo la Corte di Giustizia UE. La "vulnerabilità", e la sua polisemia, in ambito sociale, economico ed ambientale nelle decisioni della CGUE*, in *Diritto Penale e Uomo*, 10, 2020, 88-106; F. Macioce, *La vulnerabilità di gruppo. Funzione e limiti di un concetto controverso*, Torino, 2021; C. MacKenzie, W. Rogers, S. Dodds (eds), *Vulnerability, New Essays in Ethics and Feminist Philosophy*, Oxford, 2014; B. Pastore, *Vulnerability, Human Rights, Adjudication*, in *Peace Human Rights Governance*, 8, 1, 2024, 9-26.

⁶⁰ È il "mito dell'autonomia" di Fineman, introdotto in M. Fineman, *Equality, Autonomy, and the Vulnerable Subject in Law and Politics*, in Ead. (ed.), *Vulnerability. Reflections on a New Ethical Foundation*

Tutti gli individui, in quanto esseri incarnati e inseriti in reti di relazioni sociali, sono esposti alla dipendenza, al bisogno e alla possibilità di subire danni⁶¹. Le teorie femministe che si sono espresse in tema di vulnerabilità hanno mostrato come il diritto liberale tenda a rimuovere questa dimensione, trasformandola in un elemento residuale, da gestire attraverso interventi assistenziali e non come un dato fondativo dell'ordine giuridico⁶².

Applicata al contesto della cittadinanza europea, questa prospettiva consente di rovesciare l'impostazione dominante, che continua a privilegiare l'indipendenza economica e la mobilità lavorativa come criteri di inclusione⁶³. Una cittadinanza femminista, al contrario, partirebbe dal riconoscimento dell'interdipendenza come principio organizzativo della vita sociale. Il lavoro di cura, tradizionalmente svalutato perché collocato fuori dal mercato e affidato in larga misura alle donne, emerge così come una pratica politicamente rilevante, senza la quale né l'economia né la cittadinanza stessa potrebbero funzionare⁶⁴. Riconoscerne il valore significa mettere in discussione la gerarchia tra attività produttive e riproduttive, che ha informato tanto il diritto del lavoro quanto le politiche sociali europee.

La vulnerabilità, inoltre, permette di ripensare il rapporto tra cittadini e istituzioni. Se la cittadinanza è costruita attorno a un soggetto presuntivamente forte e autonomo, lo Stato e l'Unione si limitano a garantire spazi di libertà negativa, intervenendo solo in via eccezionale. Una concezione femminista della cittadinanza europea, invece, richiede istituzioni capaci di farsi carico delle condizioni che rendono possibile l'esercizio effettivo dei diritti, assumendo la responsabilità di contrastare le disuguaglianze strutturali che colpiscono in modo differenziato individui e gruppi, non potendosi limitare a proclamare un'uguaglianza formale, ma dovendo interrogarsi su come le politiche europee incidano concretamente sulle vite di chi occupa posizioni di maggiore fragilità⁶⁵.

for Law and Politics, Burlington, 2013, 637. Secondo tale approccio, viene proposta «una nuova concezione di soggetto politico, organizzata intorno al riconoscimento della vulnerabilità come “condizione umana primordiale”, e non legata a una condizione di passività, femminilità, o bisogno. La vulnerabilità, per Fineman, è una condizione universale, costante, complessa, e particolare. È *universale* nel senso che è una condizione condivisa e inevitabilmente sperimentata dalla totalità dei soggetti umani. È *costante*, perché la dipendenza umana non è una condizione eventuale, ma rende ragione delle istituzioni legali e politiche, delle relazioni sociali, e delle infrastrutture materiali presenti nelle società umane. È poi una caratteristica *complessa*, poiché si manifesta in una pluralità di condizioni e di modalità nel corso della vita di una persona, e *particolare*, perché le caratteristiche fisiche, mentali e intellettuali non sono socialmente neutre», in F. Macioce, *Ripensare la nozione di vulnerabilità*, cit., 104. Virgolettato in originale, corsivo aggiunto.

⁶¹ È quanto sostenuto in C. Gilligan, *Con voce di donna*, cit.; C. Pateman, *Il contratto sessuale*, cit.

⁶² Secondo quanto teorizzato in S. Dodds, *Dependence, Care, and Vulnerability*, in C. MacKenzie, W. Rogers, S. Dodds (eds.), *Vulnerability, New Essays in Ethics and Feminist Philosophy*, cit., 181. Per una panoramica generale sul tema, v. R. Abbey, *The return of feminist liberalism*, London, 2014.

⁶³ Cfr. E. F. Kittay, *Human dependency and Rawlsian equality*, cit., 219–266; M. A. Fineman, *Equality, Autonomy, and the Vulnerable Subject in Law and Politics*, cit.; M. A. Fineman, A. Grear (eds.), *Vulnerability*, cit.

⁶⁴ M. Fineman, *Beyond Equality and Discrimination*, in *SMU Law Review Forum*, 73, 2020, 54.

⁶⁵ È la differenza tra *precarity* e *precariousness* che si ritrova in J. Butler, *Prearious life: The powers of mourning and violence*, London, 2006, 44. Tale dicotomia si basa su una distinzione fondamentale: la *precariousness* è un forma di vulnerabilità che deriva dalla condizione corporea e ontologica di ogni soggetto, mentre la *precarity* è vulnerabilità che si produce a partire dalle relazioni sociali, politiche ed economiche che connotano l'esperienza umana. Alcune studiose hanno ulteriormente articolato la distinzione tra *precariousness* e *precarity*, individuando tre forme di vulnerabilità: esistenziale, situazionale e condizionata. La vulnerabilità esistenziale riguarda le caratteristiche proprie dei soggetti e le loro condizioni di vita, che non sono di per sé necessariamente vulnerabili, ma possono diventarlo in particolari circostanze; la vulnerabilità situazionale deriva invece da

In questa prospettiva, la cittadinanza europea, se letta in chiave femminista, si configurerebbe come uno spazio dinamico di partecipazione e di riconoscimento, nel quale le differenze non sono percepite come deviazioni da correggere, ma come elementi costitutivi della comunità politica. La giustizia di genere non si esaurisce nell'accesso paritario al mercato o nelle libertà di circolazione, ma si radica nella capacità dell'ordinamento di valorizzare relazioni di reciprocità, pratiche di cura e forme di solidarietà che restano spesso invisibili al diritto. Solo assumendo la vulnerabilità come categoria fondativa, e non come eccezione, la cittadinanza europea può trasformarsi da *status* selettivo a progetto inclusivo, capace di riflettere la complessità delle società contemporanee e di promuovere una reale eguaglianza sostanziale⁶⁶.

Una cittadinanza europea femminista, come si vuole qui sostenere, dovrebbe pertanto riconoscere il valore politico e sociale del lavoro di cura, dell'interdipendenza e della stessa vulnerabilità, decostruendo la falsa neutralità del diritto e includendo nella definizione di cittadino europeo anche coloro che contribuiscono alla crescita della società in modi non riconducibili al mercato. In questa prospettiva, la cittadinanza non è solo uno status economico, ma diventa uno spazio di partecipazione, inclusione e giustizia di genere, fondato su relazioni di reciprocità e sul pieno riconoscimento delle differenze.

3.1. Alcune sentenze europee: la correlazione tra sesso, genere e diritti legati alla cittadinanza europea

Si procederà di seguito all'analisi di alcune sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea (d'ora in poi anche CGUE) che, trattando del nesso tra genere, condizione femminile e godimento dei diritti, evidenziano quanto la cittadinanza europea possa assumere i connotati di uno *status* di genere, racchiudendo in sé molte delle riflessioni appena proposte.

Le sentenze che si analizzeranno di seguito, sebbene senza alcuna pretesa di esaustività, sono *Levin*, *Saint Prix*, *Martínez Sala* e *Dano*.

La sentenza *Levin*⁶⁷ rappresenta un momento importante nel processo di definizione giuridica della figura del "lavoratore" all'interno del diritto dell'Unione europea, ma, al contempo, evidenzia le profonde lacune di genere che ancora caratterizzano la concezione europea di cittadinanza e di lavoro.

La vicenda, come noto, riguardava una donna britannica (ovviamente in epoca *pre*-Brexit), la signora Levin, che versava in una condizione di precarietà economica e occupazionale e che aveva richiesto un permesso di soggiorno nei Paesi Bassi invocando la libertà di circolazione dei lavoratori garantita dai Trattati europei. Le autorità neerlandesi avevano

fattori ambientali, politici, sociali o economici legati al contesto specifico in cui una persona si trova e, pur intrecciandosi con elementi essenziali, l'intensità di questa forma dipende soprattutto dalla situazione concreta che vive il soggetto vulnerabile; la vulnerabilità patogenica, infine, si produce in contesti caratterizzati da squilibri di potere, oppressione, discriminazione, bisogno economico o dallo stesso funzionamento di istituzioni che, almeno teoricamente, dovrebbero ridurre la vulnerabilità, categoria, questa, particolarmente utile per comprendere esperienze come la violenza domestica e sessuale, inclusi i loro effetti psicologici e fisici. Questa ulteriore distinzione si ritrova in C. MacKenzie, W. Rogers, S. Dodds, *Introduction: What is Vulnerability and Why Does It Matter for Moral Theory*, in Ead. (eds), *Vulnerability, New Essays in Ethics and Feminist Philosophy*, cit., 7-9.

⁶⁶ Cfr. I. Boutier, *Understanding Vulnerability through the Eyes of the European Court of Human Rights' Jurisprudence: Challenges and Responses*, in *Peace Human Rights Governance*, 8, 1, 2024, 27-52.

⁶⁷ Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, 53/81, D.M. Levin v Staatssecretaris van Justitie, ECLI:EU:C:1982:105.

negato tale diritto sostenendo che la ricorrente non stesse lavorando al momento della domanda e che, anche qualora avesse trovato impiego, questo non avrebbe soddisfatto i requisiti minimi di un'attività "economicamente rilevante", trattandosi di lavoro a tempo parziale e dunque non sufficiente al proprio sostentamento.

La Corte di giustizia europea, tuttavia, accolse il ricorso, affermando un principio che sarebbe poi diventato fondamentale per la giurisprudenza europea in materia di libera circolazione: le motivazioni per cui un cittadino cerca lavoro in un altro Stato membro sono del tutto irrilevanti e l'attività svolta può essere considerata lavoro a pieno titolo dal momento in cui siano presenti delle condizioni minime per la sua definizione positiva.

La Corte, richiamando i principi fondativi dell'Unione, sottolineò che grazie alla libertà di circolazione si persegue «uno sviluppo armonioso delle attività economiche e un innalzamento del tenore di vita»⁶⁸; e che «[anche] il lavoro part-time, benché possa garantire un reddito inferiore a quello considerato minimo di sussistenza, costituisce per un gran numero di persone un mezzo efficace per migliorare le proprie condizioni di vita» (parentesi quadre aggiunte)⁶⁹.

Questa pronuncia, pur segnando un progresso nella tutela delle persone occupate in forme di lavoro non standard, rimane nondimeno ancorata a una visione economicista del soggetto titolare di diritti, visione strettamente limitata al riconoscimento del lavoro in quanto tale solo se retribuito e al contributo che esso fornisce al mercato. La Corte, infatti, non prendeva in considerazione la dimensione strutturale della divisione sessuale del lavoro, né il fatto che le donne, più degli uomini, si trovavano (e si trovano tuttora) in situazioni di precarietà non per libera scelta ma per effetto di un sistema sociale ed economico che attribuiva loro un ruolo predominante nelle attività di cura e nei lavori non remunerati.

In tal senso, la sentenza *Levin* rappresenta un esempio paradigmatico del modo in cui la cittadinanza europea e la libertà di circolazione del lavoratore si sono sviluppate dentro un paradigma maschile, liberale e produttivista, che considera il valore della persona quasi esclusivamente in funzione della sua capacità di produrre reddito. La Corte, pur riconoscendo formalmente che il lavoro part-time è un mezzo per migliorare le proprie condizioni di vita, non mette mai in discussione la cornice ideologica che equipara la cittadinanza economica alla cittadinanza *tout court*.

Un approccio realmente inclusivo e sensibile alle questioni di genere avrebbe potuto trasformare la sentenza *Levin* in un'occasione per ampliare la nozione giuridica di "lavoratore", includendo in essa anche le forme di lavoro non retribuito che contribuiscono in modo essenziale al benessere collettivo e al funzionamento stesso dell'economia. Se la Corte avesse tenuto conto del fatto che molte donne si trovano a dover conciliare impieghi precari con responsabilità di cura, avrebbe potuto delineare un modello di cittadinanza europea meno vincolato alle logiche del mercato e più attento alle dinamiche reali della società neoliberista, caratterizzata da flessibilità, frammentazione e vulnerabilità lavorativa.

In questa prospettiva, la sentenza *Levin* può essere letta anche come un simbolo delle ambivalenze della cittadinanza europea: da un lato, apre spazi di riconoscimento per i soggetti economicamente deboli, affermando che anche un lavoro parziale può essere posto a fondamento della protezione dei diritti di libera circolazione; dall'altro, conferma implicitamente che solo attraverso la partecipazione al mercato – e dunque attraverso il lavoro retribuito – è possibile essere pienamente titolari di tali diritti. Una lettura critica di questa decisione evidenzia quindi la necessità di andare oltre una visione di cittadinanza (europea) come *market citizenship*, riconoscendo che tale istituto, per essere davvero

⁶⁸ *Ivi*, punto 16.

⁶⁹ *Ivi*, punto 15.

egualitario, deve valorizzare non solo la produttività, ma anche la cura, la relazionalità e il lavoro invisibile che sostengono la vita sociale ed economica europea.

La seconda sentenza sulla quale ci si vuole soffermare è *Saint Prix*⁷⁰. Il caso riguarda un altro tipo di discriminazione, quella concernente il genere e la vita riproduttiva della ricorrente – nello specifico, l'essere una (futura) madre. Più in dettaglio, la vicenda riguardava una donna francese che, trasferitasi nel Regno Unito, aveva smesso di lavorare nell'ultima fase della gravidanza. Le autorità britanniche le avevano negato, sulla base della sua decisione, qualsiasi sostegno economico e finanziario perché la ricorrente, in quanto volontariamente disoccupata e non disposta a cercare lavoro nel breve periodo, aveva perso il diritto di soggiorno in uno Stato membro dell'Unione europea. Tre mesi dopo la nascita prematura della figlia, la signora Saint Prix tornava al lavoro e questo era – è – uno dei pochi casi in cui la CGUE sottolineava esplicitamente il legame intercorrente tra diritti garantiti dal possesso della cittadinanza europea e questioni di genere.

La Corte aveva infatti ritenuto che «una cittadina dell'Unione sarebbe dissuasa dall'esercitare il suo diritto di libera circolazione se, nel caso in cui fosse incinta nello Stato ospitante e lasciasse per tale motivo il suo impiego, sia pur soltanto per un breve periodo, essa rischiasse di perdere la qualità di lavoratore in tale Stato»⁷¹. La soluzione della Corte era stata quella di interpretare il concetto di lavoratrice in senso lato, in modo che anche le donne – e le madri – che avessero svolto un lavoro di cura o un lavoro domestico non retribuito potessero essere incluse in tale definizione. Difatti, la Corte aveva stabilito che l'articolo 45 TFUE doveva essere interpretato nel senso che «deve considerarsi lavoratore la persona che fornisce, *per un certo periodo di tempo*, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni a corrispettivo delle quali riceve una retribuzione» (corsivo aggiunto)⁷²; pertanto, una donna che rinuncia al lavoro o cerca lavoro, a causa delle costrizioni fisiche delle ultime fasi della gravidanza e del periodo successivo al parto, conservava lo status di "lavoratrice".

Pur trattandosi di una pronuncia innovativa, l'approccio seguito dalla Corte resta tuttavia ancorato a una logica economica, in cui la titolarità dei diritti di cittadinanza continua a dipendere dalla partecipazione, anche solo potenziale, al mercato del lavoro. In altri termini, la tutela riconosciuta alla signora Saint Prix si fonda non tanto sul riconoscimento della maternità come valore sociale in sé, quanto sulla necessità di non compromettere la sua futura reintegrazione nel sistema produttivo. Rinunciare a lavorare per prendersi cura dei figli, in questa prospettiva, assume quindi rilevanza giuridica solo in quanto circostanza *temporanea* che non pregiudica la futura disponibilità al lavoro e, di conseguenza, l'inclusione nel mercato.

Da una lettura più ampia della sentenza emerge che la Corte sembra riconoscere come discriminatoria solo la situazione delle donne prive di risorse economiche sufficienti per garantirsi la residenza permanente e l'accesso ai benefici sociali, lasciando sullo sfondo il nodo più profondo delle disuguaglianze strutturali di genere. In tal modo, si rischia di ridurre la questione della maternità e del lavoro di cura a un problema individuale di capacità economica, senza coglierne la dimensione collettiva e sistemica.

I Giudici, nella sentenza *Saint Prix*, avevano anche limitato il periodo di tempo durante il quale una donna può essere assente dal mercato del lavoro: «la circostanza che una siffatta persona non sia stata effettivamente presente sul mercato del lavoro dello Stato membro ospitante *per alcuni mesi* non implica che tale persona abbia cessato di far parte di detto

⁷⁰ Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, C-507/12, *Jessy Saint Prix v Secretary of State for Work and Pensions*, ECLI:EU:C:2014:2007.

⁷¹ *Ivi*, punto 44.

⁷² *Ivi*, punto 35.

mercato durante tale periodo»⁷³. Questa clausola, se da un lato offre una certa tutela, dall'altro introduce una misura di tempo che appare problematica. Essa presuppone che la maternità sia un evento breve, facilmente conciliabile con il ritorno al lavoro, ed ignora invero la varietà delle situazioni individuali e le molteplici difficoltà che le donne possono affrontare. Il limite di tempo imposto alla donna per rimettersi nel mercato del lavoro è, ancora, problematico poiché solleva varie questioni critiche: per fare due esempi, come dovrebbe agire una donna (la quale, come sottolineato più volte in questo contributo, è il soggetto tendenzialmente preposto alla cura secondo i dettami della società odierna) che ha a carico la prole bisognosa di particolari cure e attenzioni perché in tenera età o, disgraziatamente, disabile? Oppure, caso non raro, cosa aspettarsi da una donna migrante che molto spesso fa affidamento sulle risorse della famiglia prima di cercare faticosamente lavoro?

La sentenza *Saint Prix* offre, dunque, una parziale apertura verso una visione più inclusiva della cittadinanza europea, ma lascia inalterato il principio di fondo secondo cui la piena titolarità dei diritti resta subordinata alla capacità di essere economicamente attive. Una prospettiva realmente femminista e di giustizia di genere richiederebbe, invece, di superare questa logica mercantile, riconoscendo che il lavoro di cura e la maternità non rappresentano una sospensione della cittadinanza, ma una sua forma essenziale di espressione.

La terza sentenza rilevante per la relazione tra diritti e questioni di genere nel quadro della cittadinanza europea è *Martínez Sala*⁷⁴, considerata uno dei pilastri nella costruzione della cittadinanza europea poiché segna il passaggio da un sistema di diritti economici riservato al lavoratore a un riconoscimento più ampio dei diritti sociali connessi alla semplice condizione di cittadino dell'Unione. Tuttavia, dietro questa evoluzione giuridica, il caso mette in luce ancora una volta la dimensione, che abbiamo visto essere molto spesso trascurata, della connessione tra cittadinanza, genere e lavoro di cura.

La vicenda riguarda una donna, la signora Martínez Sala, cittadina spagnola residente in Germania da diversi anni. Nel corso del tempo aveva svolto impieghi saltuari e precari, alternando periodi di lavoro retribuito a momenti di disoccupazione, tipici di chi vive in condizioni di marginalità economica. Quando presentò domanda per ottenere un sussidio per il suo secondo figlio, le autorità tedesche glielo rifiutarono, sostenendo che ella non fosse in grado di provare il possesso di un permesso di soggiorno valido. Tale documento le era stato negato, infatti, perché non più lavoratrice, e dunque non più titolare di un diritto di soggiorno derivante dall'attività economica.

La CGUE accolse il ricorso, pronunciando una sentenza destinata a segnare profondamente la giurisprudenza successiva: si stabilì che un cittadino europeo legalmente residente in un altro Stato membro non potesse essere discriminato rispetto ai cittadini di quello Stato nell'accesso a prestazioni sociali o assistenziali, applicando così il divieto di discriminazione basata sulla nazionalità contenuto all'epoca nell'art. 12 del Trattato sulla Comunità Europea (oggi, nell'art. 18 TFUE)⁷⁵.

Questa decisione viene giustamente considerata una pietra miliare nella costruzione della cittadinanza europea come *status* autonomo, svincolato dal mero esercizio di un'attività economica. Tuttavia, letta in chiave di genere, la sentenza rivela nuovamente le ambiguità

⁷³ *Ivi*, punto 41. Corsivo aggiunto.

⁷⁴ Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, C-86/96, *María Martínez Sala v Freistaat Bayern*, ECLI:EU:C:1998:217.

⁷⁵ Che recita testualmente: «Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni».

e i limiti della cittadinanza europea per come delineata dal diritto dell'Unione. La Corte non affronta in maniera esplicita la questione per cui la signora Martínez Sala aveva interrotto o ridotto la propria attività lavorativa, vale a dire la necessità di dedicarsi ai figli e al lavoro di cura: è proprio questa circostanza a rendere il caso emblematico della persistente asimmetria tra uomini e donne nell'accesso ai diritti sociali.

Infatti, se da un lato la sentenza *Martínez Sala* amplia il campo di protezione dei diritti dei cittadini europei, dall'altro conferma implicitamente la centralità del modello produttivista di cittadinanza, nel quale il riconoscimento dei diritti continua a essere condizionato, anche solo indirettamente, alla partecipazione al mercato del lavoro. La vicenda dimostra come, nella pratica, le donne che si trovano in situazioni di discontinuità occupazionale – spesso dovuta alla maternità o alle responsabilità familiari – rischiano di trovarsi in una posizione di svantaggio strutturale.

L'aspetto più significativo, e al contempo problematico, della pronuncia è dunque, ancora una volta, la mancata valorizzazione del lavoro di cura inteso come forma di contributo sociale e civico, equivalente al lavoro retribuito. Il fatto che la Corte riconosca il diritto al sussidio solo sulla base del principio di non discriminazione tra cittadini europei, e non invece per il valore sociale dell'attività di cura svolta dalla ricorrente, mostra come la prospettiva economica e maschile continui a dominare il discorso giuridico sulla cittadinanza.

Si tratta di una lacuna strutturale che attraversa la giurisprudenza europea: anche quando le decisioni si rivelano favorevoli alle donne, esse raramente mettono in discussione il paradigma di fondo secondo cui la cittadinanza e i diritti sociali si radicano sul lavoro produttivo. Nella sentenza *Martínez Sala*, la Corte riconosce l'ingiustizia di un trattamento discriminatorio, ma non affronta alla radice la disuguaglianza che nasce a partire dalla divisione di genere del lavoro, la quale costringe molte donne a oscillare tra occupazione precaria e lavoro domestico non riconosciuto.

Da un punto di vista prettamente femminista, la sentenza in esame offre una prospettiva duplice. Da un lato, essa rappresenta una conquista storica, poiché sancisce che la cittadinanza europea conferisce diritti sociali indipendentemente dall'attività lavorativa stabile. Dall'altro, evidenzia la necessità di una revisione critica del modello di cittadinanza europea, affinché essa includa, finalmente e pienamente, le esperienze e i ruoli delle donne nella sfera della riproduzione e della cura. Solo attraverso tale ripensamento sarà possibile realizzare una cittadinanza europea realmente inclusiva, che riconosca la pluralità dei contributi sociali e che superi l'identificazione tra cittadino (volutamente inteso al maschile) e lavoratore retribuito – una identificazione che, come dimostra il caso qui analizzato, continua a penalizzare in modo strutturale le donne.

Ma è la sentenza *Dano*⁷⁶ a rappresentare, emblematicamente, le criticità che emergono in rapporto al collegamento tra cittadinanza europea, genere e, in questo caso specifico, intersezionalità.

Difatti, nella nostra realtà sociale, «liquida»⁷⁷ e «differenziata»⁷⁸, parlare di esclusione e di discriminazione, in special modo nei confronti delle donne, significa adoperare

⁷⁶ Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, Case C-333/13, Elisabeta Dano, Florin Dano v Jobcenter Leipzig, ECLI:EU:C:2014:2358.

⁷⁷ Espressione ripresa da Z. Bauman, *Liquid Modernity*, Cambridge, 2000, trad. it. S. Minucci, *Modernità liquida*, Roma-Bari, 2011 e, dello stesso autore, Id., *Liquid Love. On the Frailty of Human Bonds*, Cambridge-Oxford, 2003, trad. it. *Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi*, Roma-Bari, 2023; v. anche, in riferimento alla liquidità nel concetto di cittadinanza, M. La Torre, *Liquid Citizenship – Citizens' Rights in the European Union*, in *The Italian Law Journal*, 2, 2016, 355-365.

⁷⁸ Concetto mutuato da C. Pateman, *Il contratto sessuale*, cit., 24-27.

necessariamente la visione che ci viene offerta dall'intersezionalità⁷⁹, concetto sul quale ci si soffermerà, sebbene in poche battute, prima di procedere nuovamente con l'analisi della giurisprudenza europea in tema di diritto e genere. L'adozione della lente intersezionale consente di cogliere con maggiore precisione la complessità delle dinamiche discriminatorie che attraversano le società contemporanee, caratterizzate, come si è detto, da una pluralità di fattori identitari e da assetti sociali non più riconducibili a schemi omogenei e lineari. In tale contesto, l'intersezionalità non si limita a rappresentare una categoria descrittiva, ma si configura come una vera e propria chiave di lettura critica, capace di mettere in discussione l'impostazione tradizionale del diritto come disciplina generale e del diritto antidiscriminatorio in particolare⁸⁰.

Il concetto di intersezionalità, teorizzato da Kimberlé Crenshaw, indica, stigmatizzandone i limiti, l'approccio seguito dalla giurisprudenza americana e che si è poi espanso per tutto l'apparato giuridico, per il quale le donne nere non erano tutelate in quanto donne e nere, ma in quanto donne o in quanto nere. L'intuizione originaria elaborata da Crenshaw nasce, infatti, dall'osservazione delle aporie prodotte da un approccio giuridico che tende a isolare i singoli fattori di discriminazione, trattandoli come compartimenti stagni. In questo modo, l'esperienza di soggetti collocati all'incrocio di più assi di subordinazione viene sistematicamente semplificata o, peggio, neutralizzata⁸¹. Le donne nere, nell'analisi

⁷⁹ Sull'intersezionalità, nella vasta letteratura in tema, v. almeno B. G. Bello, *Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società*, Milano, 2022; Aa.Vv., *Intersezionalità: genealogia di un metodo giuridico*, Napoli, 2023; S. Hines, Y. Taylor, M. Casey (eds.), *Theorizing Intersectionality and Sexuality*, New York, 2010; J. Nagel, *Race, Ethnicity, and Sexuality. Intimate Intersections, Forbidden Frontiers*, Oxford, 2003; R. Whisnat, *Our Blood: Andrea Dworkin on Race, Privilege, and Women's Common Condition*, in *Women's Studies International Forum*, 58, 2016, 68-76.

⁸⁰ Per un approfondimento, si vedano M. Barbera, A. Guariso (a cura di), *La tutela antidiscriminatoria. Fonti, strumenti, interpreti*, Torino, 2019; E. Consiglio, *La discriminazione tra eguaglianza e libertà. Un'introduzione teorica al diritto antidiscriminatorio*, Roma, 2019 e, della stessa autrice, Ead., *Che cosa è la discriminazione? Un'introduzione teorica al diritto antidiscriminatorio*, Torino, 2020; D. Marino, *Il diritto antidiscriminatorio nella giurisprudenza delle Corti*, in *Lavoro e diritto*, 2, 2021, 399-416; S. Vantin, *Le ragioni del diritto antidiscriminatorio tra eguaglianza e libertà personale*, in *Working Paper LPF – Laboratorio di Politica Comparata e Filosofia Politica*, Torino, 1, 2018, 1-44.

⁸¹ In particolare, il termine è stato usato da Crenshaw per criticare la sentenza *DeGraffenreid v General Motor* (disponibile qui: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/413/142/1660699/>), in cui la Corte si era rifiutata di riconoscere la discriminazione negativa risultante dalla combinazione di due fattori: essere donna ed essere nera. Come scritto nella presentazione del report "Intersectional Discrimination in Europe", of the Center for Intersectional Justice, «[i]ntersezionalità looks at the ways in which various social categories such as gender, class, race, sexuality, disability, religion and other identity axes are interwoven on multiple and simultaneous levels. The discrimination resulting from these mutually reinforcing identities leads to systemic injustice and social inequality. The concept of intersectionality is grounded in decades of activism that battled the challenges of racism and sexism throughout the 20th century. [...] Only when discrimination is addressed in all its dimensions – individual, institutional, structural and historical – can the full potential of intersectionality be deployed», cioè: «[l]'intersezionalità esamina i modi in cui diverse categorie sociali, come genere, classe, razza, sessualità, disabilità, religione e altri assi identitari, sono intrecciate su livelli molteplici e simultanei. La discriminazione che deriva da queste identità che si rafforzano reciprocamente porta a ingiustizie sistemiche e a disuguaglianze sociali. Il concetto di intersezionalità affonda le sue radici in decenni di attivismo che, nel corso del XX secolo, hanno affrontato le sfide del razzismo e del sessismo. [...] Solo quando la discriminazione viene affrontata in tutte le sue dimensioni — individuale, istituzionale, strutturale e storica — è possibile dispiegarne appieno il potenziale» (report disponibile qui <https://www.enar-eu.org/wp-content/uploads/intersectionality-report-final-2.pdf>, traduzione dall'inglese dell'Autrice). Per un confronto su questo approccio critico, v. K. Crenshaw, *Demarginalizing the Intersection of Race and*

di Crenshaw, risultano invisibili non perché manchino di tutela in astratto, ma perché non rientrano nei modelli standardizzati di discriminazione elaborati dalla giurisprudenza: troppo “diverse” per essere pienamente riconosciute come donne e, al contempo, non riconducibili all’esperienza maschile che informa la categoria della discriminazione razziale⁸².

L’intersezionalità mette così in luce un paradosso strutturale: quanto più il diritto aspira a essere neutrale e generalizzante, tanto più rischia di escludere le soggettività che non corrispondono ai suoi archetipi impliciti⁸³. Le discriminazioni non si sommano meccanicamente, ma si intrecciano producendo effetti qualitativamente nuovi, che non possono essere compresi attraverso una lettura additiva. Il danno che scaturisce dall’intersezione di genere, razza, classe (come si vedrà nel caso *Dano*), ma anche, ampliando il perimetro, orientamento sessuale, disabilità o status migratorio assume una configurazione specifica, che sfugge alle categorie giuridiche tradizionali e richiede un ripensamento delle tecniche di qualificazione e di prova. Prova di ciò è la conclusione della CGUE nella sentenza *Dano*, dai risultati – tristemente – sorprendenti.

Nel quadro delle teorie femministe, l’intersezionalità ha avuto il merito di incrinare l’idea di un’esperienza femminile unitaria e universalizzabile. Essa ha mostrato come il femminismo, se costruito attorno a un soggetto astratto, rischi di riprodurre gerarchie interne, privilegiando le istanze delle donne appartenenti a gruppi sociali dominanti. In questo senso, l’approccio intersezionale non si pone in continuità lineare con le prime elaborazioni femministe, cioè afferenti al femminismo liberale, ma ne rappresenta una riformulazione critica, attenta alle differenze che attraversano il genere e alle relazioni di potere che le strutturano⁸⁴.

Traslata sul piano giuridico, l’intersezionalità sollecita una revisione profonda del modo in cui le istituzioni interpretano e applicano il principio di uguaglianza⁸⁵. Non si tratta soltanto di ampliare l’elenco dei fattori di discriminazione rilevanti⁸⁶, bensì di riconoscere che tali fattori operano simultaneamente e in modo contestuale. Ciò comporta una maggiore sensibilità verso le condizioni concrete di vita dei soggetti e una presa d’atto del fatto che l’eguaglianza sostanziale non può essere perseguita attraverso strumenti standardizzati, pensati per individui astratti e decontestualizzati.

Nel contesto europeo, ed è questo il terreno su cui si dipana l’intera vicenda *Dano*, l’intersezionalità assume una rilevanza crescente. Le società europee sono attraversate da fenomeni di mobilità, pluralismo culturale e stratificazione socio-economica che rendono sempre meno adeguate le categorie monodimensionali della discriminazione⁸⁷. Tuttavia, come si avrà modo di vedere, la giurisprudenza tende ancora a privilegiare una lettura

Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, in *University of Chicago Legal Forum*, 1, 1989, 139-167.

⁸² Cfr. K. Crenshaw, *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color*, in A. Bailey, C. Cuomo (eds.), *The Feminist Philosophy Reader*, New York, 2008, 279-309.

⁸³ Secondo quanto sostenuto in M. Militello, D. Strazzari, *I fattori di discriminazione*, in M. Barbera, A. Guariso (a cura di), *La tutela antidiscriminatoria*, cit., 85-164.

⁸⁴ V. le pagine di M. Moise, *Il femminismo nero*, in A. Curcio (a cura di), *Introduzione ai femminismi*, cit., 55-84, 67-82 in particolare.

⁸⁵ Per un contributo in merito, cfr. B. Casalini, L. Cini (a cura di), *Giustizia, uguaglianza e differenza. Una guida alla lettura della filosofia politica contemporanea*, Firenze, 2012. Per un contributo maggiormente *gender-oriented*, v. G. Azzariti, *Uguaglianza o differenza di genere? Prospettive a confronto*, Napoli, 2022.

⁸⁶ Cfr. M. Militello, D. Strazzari, *I fattori di discriminazione*, in M. Barbera, A. Guariso (a cura di), *La tutela antidiscriminatoria*, cit., 85-164.

⁸⁷ Come suggerito in L. Ypi, *Confini di classe. Disuguaglianze, migrazione e cittadinanza nello Stato capitalista*, Milano, 2025.

frammentata delle disuguaglianze, con la conseguenza che molte forme di esclusione restano prive di un adeguato riconoscimento giuridico. L'adozione di un approccio intersezionale permetterebbe, invece, di cogliere le zone d'ombra dell'ordinamento, laddove la sovrapposizione di più vulnerabilità produce effetti di marginalizzazione particolarmente intensi. In questo senso, l'intersezionalità si configura come uno strumento indispensabile per comprendere le discriminazioni nella loro dimensione concreta e vissuta, imponendo al diritto di confrontarsi con la complessità del reale e abbandonando la pretesa di neutralità che spesso si traduce in una forma di cecità selettiva. Tornando alla sentenza in esame, il caso riguardava una donna rom rumena, la signora Dano, che viveva in Germania con il figlio in un appartamento di proprietà della sorella, la quale provvedeva al mantenimento di entrambi. La ricorrente non aveva mai svolto un'attività lavorativa né in Romania né in Germania e non aveva manifestato alcuna intenzione di cercare lavoro.

A causa di questa situazione, le autorità tedesche respinsero la sua richiesta di accesso alle prestazioni sociali, sostenendo che tali benefici fossero destinati esclusivamente a persone che, pur disoccupate, stessero attivamente cercando un impiego. La decisione delle autorità nazionali trovò conferma nell'orientamento già espresso dalla Corte di giustizia in precedenti pronunce, secondo il quale i cittadini dell'Unione che risiedono legalmente in uno Stato membro diverso dal proprio Paese di origine hanno diritto alla parità di trattamento soltanto se rientrano nei requisiti fissati dalla direttiva 2004/38/CE⁸⁸. In caso contrario, lo Stato ospitante poteva – e può ancora adesso – negare le prestazioni sociali ai cittadini inattivi che, in base al diritto nazionale, avessero esercitato i diritti connessi alla libertà di circolazione e di soggiorno in un altro Stato dell'Unione europea al solo scopo di ottenere prestazioni sociali ed economiche.

L'aspetto centrale della sentenza non è, tuttavia, soltanto la questione formale del diritto di residenza, bensì la natura profondamente intersezionale della discriminazione subita dalla ricorrente, nella quale si intrecciano genere, etnia e classe sociale. La signora Dano, infatti, non è soltanto una cittadina europea priva di occupazione, ma anche una donna appartenente a una minoranza etnica storicamente emarginata e in condizioni di povertà materiale. Il suo caso evidenzia come la cittadinanza europea, pur proclamandosi

⁸⁸ Rubricata, per l'appunto, «Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell'Unione europea». La direttiva tutela il diritto di soggiorno seguendo, tuttavia, dei regimi diversi: nel caso in cui il soggiorno duri fino a tre mesi, esso non prevede condizioni specifiche, salvo il possesso del passaporto o di una carta d'identità in corso di validità. Il diritto di soggiorno può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica (ivi, artt. 27 e 29) ovvero nel caso in cui l'ospite diventi un onere eccessivo per lo Stato ospitante (ivi, art. 14, comma 1). La direttiva prevede poi (ivi, art. 7) l'ipotesi di un soggiorno superiore ai tre mesi per i cittadini dell'Unione che siano lavoratori autonomi o dipendenti, per coloro che dispongano per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al mantenimento, per coloro che siano studenti e dispongano di un'assicurazione medica e dispongano per sé e per propri familiari di risorse sufficienti al mantenimento, per coloro che siano familiari che accompagnano o raggiungano un cittadino dell'Unione rispondente ai succitati criteri. La terza ipotesi è quella di un soggiorno permanente (ivi, art. 16) per coloro che abbiano soggiornato, legalmente e senza interruzioni, nello Stato ospitante per almeno cinque anni: in questo caso, i titolari di questo diritto possono soggiornare nello Stato ospitante senza essere subordinati ai requisiti previsti per il soggiorno breve di tre mesi. È bene ricordare che anche i familiari del cittadino possono godere del diritto di soggiorno permanente, ma dovranno possedere la cittadinanza dell'UE (e in questo, sarà riconosciuto loro il diritto di soggiorno se si ricongiungono con il cittadino europeo loro familiare nello Stato ospitante o se abbiano risieduto in tale Stato per almeno cinque anni), altrimenti essi acquisiranno il diritto di soggiorno permanente solo dopo aver soggiornato nello Stato ospitante, legalmente e senza interruzioni, per almeno cinque anni.

universale, resti di fatto ancorata a parametri economici e culturali che escludono i soggetti vulnerabili, a maggior ragione se donne, provenienti da contesti socialmente svantaggiati. La Corte di giustizia, tuttavia, non affronta questi aspetti nella sua analisi. La sua decisione si concentra unicamente sull'applicazione della direttiva 2004/38 e sulla legittimità della scelta dello Stato tedesco di negare le prestazioni sociali. In tal modo, la Corte finisce per legittimare una visione restrittiva della cittadinanza europea, che subordina l'accesso ai diritti sociali alla produttività e alla capacità economica, ignorando le dinamiche di esclusione che colpiscono specifici gruppi sociali.

La pronuncia appare tanto più problematica se si considera che la Corte non prende in esame due elementi cruciali del caso: in primo luogo, il fatto che la sorella della signora Dano garantiva il suo sostentamento e quello del figlio, circostanza che avrebbe potuto escludere qualsiasi rischio di onere economico per lo Stato ospitante; in secondo luogo, nonché conseguenza più significativa della decisione, la negazione sostanziale del diritto di circolazione e di soggiorno, che costituisce uno dei pilastri della cittadinanza dell'Unione. Escludere la signora Dano dal sistema di prestazioni sociali significava, in concreto, negarle l'effettivo esercizio dei diritti derivanti dal suo status di cittadina europea.

Ma il punto più significativo – e al tempo stesso più critico – riguarda, ancora una volta, la totale assenza di riconoscimento del lavoro non retribuito. La Corte non considera che la signora Dano, pur non avendo mai esercitato un'occupazione formalmente riconosciuta, aveva svolto una serie di attività domestiche e di cura, funzioni che, secondo la tradizionale suddivisione dei ruoli di genere, vengono assegnate alle donne sebbene non siano considerate “lavoro” secondo i parametri del diritto europeo. Tali attività, invisibili agli occhi dell'ordinamento, restano al di fuori del concetto giuridico di “lavoratore”, nonostante costituiscano un contributo essenziale alla riproduzione della vita sociale e alla coesione delle comunità.

La sentenza in esame non smentisce così la fragilità strutturale della cittadinanza europea, ancora vincolata a una logica di appartenenza economica. La decisione della Corte, nel privilegiare la prospettiva dello Stato e nel considerare legittimo il diniego di prestazioni sociali, mostra come il progetto di cittadinanza europea continui a escludere le soggettività non conformi al modello del cittadino-produttore: tra esse, soggettività precarie, povere, migranti o impiegate in attività non retribuite.

Da una prospettiva critica e di genere, la sentenza *Dano* assume dunque un valore emblematico. Essa non solo conferma la dimensione economica della cittadinanza europea, ma dimostra anche come questa produca disuguaglianze sistemiche, penalizzando in modo particolare le donne e, ancor più, le donne appartenenti a minoranze etniche e sociali svantaggiate. La Corte avrebbe potuto, invece, cogliere l'occasione per ampliare la nozione di cittadinanza, riconoscendo la pluralità delle forme di contributo alla società – incluse quelle non mercantili e non retribuite – e per affermare un principio di inclusione sostanziale coerente con i valori fondativi dell'Unione. La mancata assunzione di questa prospettiva lascia irrisolto un nodo di fondo: la persistente identificazione tra cittadinanza e capacità produttiva, che continua a escludere intere categorie di cittadini europei, e, in primo luogo, le donne più vulnerabili⁸⁹. Ancora una volta, l'interpretazione della Corte di giustizia svantaggiava le donne perché, in altre parole, «housework and care, as well as various forms of other work outside the relations of the market [...] are not merely residual activities but an integral part of capitalist economies»⁹⁰,

⁸⁹ Spiegazione mutuata da C. O'Brien, *Civis Capitalist Sum: Class as the New Guiding Principle of EU Free Movement Rights*, in *Common Market Law Review*, 4, 2016, 937.

⁹⁰ L. McDowell, *Gender, Work, Employment and Society: Feminist Reflections on Continuity and Change*, in

cioè il lavoro domestico e di cura, così come altre forme di lavoro poste al di fuori del mercato per come tradizionalmente concepito, non sono semplicemente attività residuali, bensì parti integranti delle economie capitaliste.

Ciò che emerge da questi casi e dall'approccio della Corte di giustizia alle questioni di genere è che, anche se il genere non è una categoria di discriminazione *esplicita*, l'approccio falsamente neutrale della Corte di giustizia nasconde in realtà un'oggettiva difficoltà di integrazione economica delle donne mobili rispetto agli uomini mobili.

La cittadinanza europea è, come abbiamo visto, lo *status* fondamentale di ogni cittadino dell'Unione: da ciò deriva che la mobilità dello *status* personale di un cittadino dell'Unione europea è un elemento chiave nell'accesso effettivo ai diritti connessi alla cittadinanza europea, nonché alla tutela della dignità delle persone⁹¹. Ciò significa che le identità, e a maggior ragione "le identità femminili", svolgono un ruolo centrale nella concreta possibilità di accesso all'inclusione, ai diritti, all'uguaglianza e alla giustizia.

L'attenzione rivolta ora alle donne come "soggetti attivi" del diritto e della cittadinanza porta a nuovi modi di concepire il diritto, e ciò consente anche di rivalutare concetti chiave nel discorso giuridico: pensiamo alle rivendicazioni femministe in tema di nuovi concetti di uguaglianza, giustizia e democrazia; ma anche al rovesciamento di istituzioni come la famiglia, il matrimonio o, appunto, la stessa cittadinanza⁹². Trovando una base teorica anche nella teoria femminista del diritto, la cittadinanza europea non può che essere letta in chiave femminista.

La cittadinanza dell'Unione europea, che è, occorre ribadirlo, lo *status* fondamentale del cittadino degli Stati membri, non sembra rispondere in maniera decisiva alle questioni di genere. Le donne mobili che riescono a rimanere nell'orbita della parità di trattamento devono affrontare il fatto che la loro mobilità lavorativa è peggiore di quella degli uomini mobili in termini di integrazione economica⁹³. Difatti, esiste una «traditional gender divide [...] with work being predominant for males, and family (or personal relationships) being predominant for women»⁹⁴: esiste, vale a dire, una tradizionale divisione di genere in ambito lavorativo, nel quale sono predominanti i lavori retribuiti per gli uomini, mentre le relazioni familiari (o personali) continuano ad essere il terreno di occupazione delle donne.

Il silenzio della Corte di giustizia europea sulle questioni di genere nel contesto della libera circolazione deve essere messo in discussione. È collegato al falso linguaggio neutrale del diritto? O è collegato, invece, alle scelte delle donne sulla vita in relazione ai figli, alla vita familiare e agli obblighi di cura articolati in termini giuridici?

3. Conclusione. Per un approccio femminista alla cittadinanza

Nonostante la sua anima extra-nazionale, la cittadinanza europea soffre del tipico *vulnus* di ogni cittadinanza nazionale: *vulnus* sul quale, naturalmente, si è soffermata la visione femminista del diritto. La critica femminista al concetto di cittadinanza ha radici profonde, che trovano origine, innanzitutto, nell'opposizione alla presunta universalità della

Work, Employment and Society, 5, 2014, 825.

⁹¹ Sul punto, cfr. S. Marino, *L'identità personale alla prova delle libertà di circolazione*, in *Eurojus*, 4, 2020, 173-187.

⁹² Come sostenuto in M. G. Bernardini, *Le teorie critiche del diritto*, cit., 9-34.

⁹³ Cfr. S. Mantu, *(En)gendering EU Citizenship*, cit., 107.

⁹⁴ V. Fajth, *Mobility in the European Union: What Don't we Know?*, <https://www.reminder-project.eu/blog/mobility-in-the-european-union-what-dont-we-know/>.

cittadinanza⁹⁵ e, in generale, del diritto⁹⁶, nonché alla loro falsa neutralità di genere. Fin dal contratto sociale che fonda i moderni presupposti di appartenenza alla nostra società⁹⁷, passando, come abbiamo visto, dalla distinzione tra pubblico e privato⁹⁸, le donne sono state considerate «soggetti paradossali»⁹⁹ del diritto in generale e della cittadinanza nello specifico, perché ne assumono il corpo *biologico* ma non quello *politico*¹⁰⁰, e perché non ricevono – la giurisprudenza europea parla chiaro, in questo senso – lo stesso trattamento riservato agli uomini¹⁰¹.

È ora necessario pertanto riconsiderare la cittadinanza alla radice, e usare una lente femminile e femminista per farlo.

Le decisioni dei giudici, in questo caso dei giudici europei, sembrano riflettere una visione patriarcale della società. Sono tante le donne che hanno difficoltà nell'accesso ad una cittadinanza stabile in un determinato territorio (intendendo con "cittadinanza stabile" la *piena* attuazione dei diritti di cittadinanza e di partecipazione), perché molto spesso – come si è visto – le risorse della famiglia non sono gestite dalle donne, che pur fanno parte del nucleo familiare e ne sono anzi il cuore pulsante, bensì dal marito o dai fratelli o dai figli, membri del nucleo familiare che sono tutti, ovviamente, maschi¹⁰². Il lavoro di cura, il lavoro domestico, l'attenzione rivolta ai componenti vulnerabili della famiglia non trovano alcun riconoscimento nelle procedure necessarie per l'accesso alla cittadinanza, perché a rilevare davvero è il reddito da lavoro retribuito.

⁹⁵ Cfr. R. Cammarata (a cura di), *Chi dice universalità. I diritti tra teoria, politica e giurisdizione*, Milano, 2011; C. H. Kälin, *Citizenship and Human Rights. From Exclusive and Universal to Global Rights: A New Framework*, London, 2024; I. M. Young, *Justice and Politics of Difference*, cit., 250-274.

⁹⁶ In merito, v. A. Algostino, *L'ambigua universalità dei diritti. Diritti occidentali o diritti della persona umana?*, Napoli, 2005; L. Marchettoni, *I diritti umani tra universalismo e particolarismo*, Torino, 2012.

⁹⁷ Cfr. C. Pateman, *Equality, Difference, Subordination*, cit., pp. 24-27.

⁹⁸ Come teorizzato da S. M. Okin, *Justice, Gender, and the Family*, New York, 1989, a cui si deve l'espressione «il personale è politico». Okin esplica la distinzione pubblico/privato in quattro modi: 1) ciò che accade nella sfera privata e intima non è immune da dinamiche di potere; 2) le decisioni politiche, e pertanto pubbliche, influenzano la vita privata e la sfera familiare; 3) la socializzazione si realizza nell'ambito privato; e infine 4) la divisione del lavoro nella sfera privata comporta delle conseguenze in altre sfere. Questa tesi è stata poi ripresa poi in C. Pateman, *Il contratto sessuale*, cit., e, della stessa autrice, in Ead., *The Disorder of Women*, Cambridge, 1989. Sulla distinzione tra pubblico e privato, v. anche F. Olsen, *The Family and the Market: A Study of Ideology and Legal Reform*, in *Harvard Law Review*, 2, 1983, 1497; M. Horwitz, *The History of the Public/Private Distinction*, in *University of Pennsylvania Law Review*, 6, 1982, 1423; R. Hale, *Coercion and Distribution in a Supposedly Non-Coercive State*, in *Political Science Quarterly*, 3, 1923, 470; M. Cohen, *Property and Sovereignty*, in *Cornell Law Quarterly*, 8, 1927, 8.

⁹⁹ Espressione ripresa da J. W. Scott, *Only Paradoxes to Offer. French Feminists and the Rights of Man*, Cambridge, MA, 1997.

¹⁰⁰ Si riprende, qui, la distinzione tra *bios* e *zōè* proposta da Hannah Arendt. La soggettività giuridica delle donne, declinata in termini di cittadinanza, risulta dimidiata dal momento che le donne sono viste come "vita biologica", come corpi riproduttivi relegati alla vita privata. Sono, per l'appunto, esempi di *zōè*, di vita biologica. Il *bios*, la vita politica, non viene loro concesso; l'esistenza è tutta vita biologica e fisica, ma non viene mai considerata come azione, rivendicazione o partecipazione. In merito, cfr. H. Arendt, *Organized Guilt and Universal Responsibility*, in Ead., *Essays in Understanding 1930-1954*, New York, 2005, 121-132; e, della stessa autrice, Ead., *We Refugees*, in Ead., *The Jewish Writings*, New York, 2007. In dottrina, per un commento in merito, v. C. Sánchez Muñoz, *La ciudadanía de las mujeres: re-interpretando a Hannah Arendt*, in M. Ortega (a cargo de), *Género y ciudadanía: revisiones desde el ámbito privado*, Madrid, 1999, 77-92.

¹⁰¹ Cfr. J.W. Scott, *Only Paradoxes to Offer*, cit.

¹⁰² Cfr. E. Rigo, *La straniera. Migrazioni, asilo, sfruttamento in una prospettiva di genere*, Roma, 2022.

La cittadinanza, intesa oggi come appartenenza *politica*¹⁰³, è influenzata dalla divisione sessuale del lavoro, che relega le donne al lavoro riproduttivo e gli uomini al lavoro produttivo; ed è anche influenzata, soprattutto se consideriamo la cittadinanza europea, dalla grande quantità di lavori non retribuiti o precari o informali che le donne sono condannate, storicamente e socialmente, a svolgere. Parlare di cittadinanza femminista significa allora porre al centro del discorso giuridico e politico le rivendicazioni di uguaglianza e di parità di trattamento delle donne, così da superare l'esclusione che è inevitabilmente insita nell'idea di cittadinanza.

La cittadinanza femminista, infatti, deve essere intesa come appartenenza politica e come pieno accesso ai diritti e alla parità di trattamento. La cittadinanza europea, e anche quella nazionale, devono ora essere analizzate attraverso una forte connotazione femminista, in quanto la cittadinanza – in senso lato – non può che riguardare (e, conseguentemente, riprodurre) i processi di creazione e consolidamento delle dinamiche della società.

¹⁰³ Cioè come legame attivo, effettivo e concreto con la comunità, all'interno della quale, proprio per lo status di cui si gode, è possibile rivendicare diritti. Cfr. sul tema M. E. Beltrán Pedreira, C. Sánchez i Miret, *Las Ciudadanas y lo político*, Madrid, 1996; e, in senso più lato, A. D'Attorre, *L'Europa e il ritorno del "politico". Diritto e sovranità nel processo di integrazione*, Torino, 2020.

Cultura giuridica e diritto vivente

Boards

Scientific Director

Marina Frunzio (Università di Urbino Carlo Bo)

Advisoring Board

Jean Andreau (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris), Gavin Barrett (University College Dublin), Antonio Blanc Altemir (Universitat de Lleida), Licia Califano (Università di Urbino Carlo Bo), María Aránzazu Calzada González (Universidad de Alicante), Irene Canfora (Università di Bari Aldo Moro), Donato Carusi (Università di Genova), Francesco Paolo Casavola † (Presidente Emerito della Corte Costituzionale), Maria D'Arienzo (Università di Napoli Federico II), Arno Dal Ri Jr (Universidade Federal de Santa Catarina), Lucio De Giovanni (Università di Napoli Federico II), Carla Faralli (Università di Bologna), Lorenzo Gaeta (Università di Siena), Vincenzo Ferrari (Università di Milano), Paolo Ferretti (Università di Trieste), Matteo Gnes (Università di Urbino Carlo Bo), Peter Gröschler (Johannes Gutenberg-Universität Mainz), Barbara Janusz-Pohl (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Giovanni Luchetti (Università di Bologna), Belén Malavé Osuna (Universidad de Málaga), Manuela Mantovani (Università di Padova), Valerio Marotta (Università di Pavia), Realino Marra (Università di Genova), Maria Paola Mittica (Università di Urbino Carlo Bo), Luca Nogler (Università di Trento), Malina Novkirishka (Sofia University 'St. Kliment Ohridski'), Paolo Pascucci (Università di Urbino Carlo Bo), Susi Pelotti (Università di Bologna), Aldo Petrucci (Università di Pisa), Federico Procchi (Università di Pisa), Orlando Roselli (Università di Firenze), Gianni Santucci (Università di Bologna), Emanuele Stolfi (Università di Siena), María Isabel Torres Cazorla (Universidad de Málaga), Patrick Vlacic (University of Ljubljana), Umberto Vincenti (Università di Padova), Kevin Warwick (Reading and Coventry Universities)

Editorial Board

Maria Luisa Biccari (Università di Urbino Carlo Bo), Andrea Faraci (Università di Bologna), Sandro Notari (Università di Urbino Carlo Bo), Alvisè Schiavon (Università di Bologna), Andrea Zampini (Università di Urbino Carlo Bo)

Cultura giuridica e diritto vivente (redazioneculturagiuridica@uniurb.it) - Rivista scientifica riconosciuta dall'ANVUR ai fini dell'ASN - Dipartimento di Giurisprudenza - Università di Urbino Carlo Bo. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
